CATECHÈSI

RIVISTA MENSILE

PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE



DIRETTORI

Mons. ENRICO MONTALBETTI - Sac. dott. NORBERTO PERINI

CONDIRETTORE RESPONSABILE

Don ANTONIO COJAZZI

Anno IV — FEBBRAIO 1935-XIII — Num. 6

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE • TORINO

CATECHÈSI RIVISTA MENSILE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

Catechèsi sorse nel 1930, con lo scopo di contribuire a rendere piú fruttuose le sante fatiche che i sacerdoti impiegano a bene dei giovani, dopo che, per la sapienza cristiana di Pio XI e il genio politico di Mussolini, con i patti lateranensi dell'11 febbraio 1929, l'insegnamento della religione cattolica è provvidenzialmente rientrato in tutte le scuole medie d'Italia.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo fra la Santa Sede e lo Stato. (Articolo 36° del *Concordato*).

Suo motto quindi può essere il detto paolino *fides ex auditu*, poiché anche etimologicamente *catechèsi* significa *far risuonare alle orecchie*, ed era parola usata nella Chiesa primitiva per indicare l'insegnamento orale.

Poiché la vita cristiana, come ogni vita, viene dalla vita, non dai freddi libri, ma dalla calda voce dei maestri gli studenti medi possono imparare le nozioni per tradurle in azioni. *Lumen de lumine!*

Catechèsi quindi, mirando a informare per formare, tratta argomenti teorici e dà norme pratiche, espone il vero e orienta al bene. Suo sforzo specifico quindi è: con espressioni d'oggi rivestire la verità che fu di ieri e sarà di domani. Essa è quindi utile anche a tutti i parroci, ai direttori e agli assistenti di azione cattolica.

Nella parte didattica, *Catechèsi* in ogni numero svolge un solo tema, sotto i molteplici aspetti (dottrinali, morali, letterari, artistici, sociali, ecc.), non tanto per ripetere nozioni che sono già conosciute, quanto per tentare metodi nuovi, a imitazione di san Paolo che si fece *tutto a tutti*.

Nella copertina, il simbolo che campeggia, rappresentante il monogramma di Χριστός, contiene anche la croce del sacrificio e nell'asta verticale ricorda quella spada della parola sacra che, dice san Paolo, è affilata, a due taglienti, capace di penetrare nel profondo dei cuori.

"Catechèsi" esce in ogni mese scolastico in fascicoli di 80 pagine

Prezzo dei 10 fascicoli, dal settembre 1934 al giugno 1935, L. 15

Amministrazione: Corso Regina Margherita, 176 - TORINO (109)

Direzione: Piazza Fontana, 2 - MILANO (104)

Redazione: Via Valsalice, 37 - TORINO (119)

I manoscritti vanno indirizzati in piazza Fontana, 2, Milano, e non si restituiscono anche se non pubblicati. — Per abbonamenti, numeri di saggio, acquisto di opere annunziate, rivolgersi all'amministrazione, corso Regina Margherita, num. 176, Torino (109).

CATECHÈSI

RIVISTA MENSILE
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

SOMMARIO

Iniziative parascolastiche. — Don NORBERTO PERINI . . *pag.* 386

Cristianesimo e Diritto Romano.: I. *L'influenza cristiana sui diritti patrimoniali.* - II. *L'influenza cristiana sul diritto commerciale.* - III. *L'influenza cristiana nella sfera della moralità generale.* - IV. *L'influenza cristiana sul diritto di famiglia.* - V. *L'influenza cristiana sul diritto pubblico.* — Dott. AGOSTINO PUGLIESE . . . . . » 398

Motivi d'attualità. — GIOVANNI GERMENA . . . . . » 428

Didattica: Il terzo comandamento: Il giorno del Signore. Classi superiori. — P. ENRICO MONTALBETTI . . . . » 431

Per l'insegnamento della religione nelle scuole commerciali. — Dott. CARLO MARZORATI . . . . . » 441

Basiliche cimiteriali. — Don MARIO TANTARDINI . . . » 448

Rivista della stampa . . . . . » 461

ANNO IV ✡ FEBBRAIO 1935-XIII ✡ Numero 6

A proposito di opere parascolastiche, credo non siano da privarsi i lettori della conoscenza di iniziative sorte con buona fortuna dall'intelligente attività di qualche insegnante di religione.

Protesto subito che non si è così piccini da voler adulare, non così ingenui da credere che tutto quanto si tenta possa riuscire di colpo nel più brillante dei modi, non così semplicisti da pretendere che quello che riesce a Forlimpopoli debba ugualmente riuscire a Golasecca. Siamo però tanto pratici del mondo, da esser convinti che, dove si pensano le cose da una mente intelligente e si affrontano da un cuore appassionato del suo dovere, qualche cosa di bene ne nasce.

È l'apologo del tesoro nascosto nel campo che ha fatto lavorare e ha arricchito i figli del contadino sapiente.

Un'altra osservazione la riserverò per il termine.

Ora facciamo conoscenza con il Focolare, *una snella e viva istituzione, che ha per radice l'insegnamento religioso in un R. Ginnasio-Liceo, per stemma un bel gatto soriano, con tanto di baffi in atteggiamento di vigilanza, per motto queste parole latine:* Non novi noctem, *e per anima l'operoso zelo sacerdotale del prof. don Giacomo Lercaro di Genova.*

IL « FOCOLARE »

è l'unione cordiale degli alunni del R. Ginnasio Superiore e Liceo « Cristoforo Colombo » col loro insegnante di religione, col quale, stretti quasi da un vincolo famigliare, collaborano gioiosamente per la loro migliore formazione spirituale e intellettuale.

Massima libertà e spontaneità caratterizza lo spirito del *Focolare.* La fiamma della carità lo riscalda e illumina, né mai si spegne: *Noctem non novit!*

LA SANTA MESSA FESTIVA.

Ogni domenica e festa di precetto, alle ore 8,45, nell'Oratorio detto dei nobili in via Fontane si celebra la santa messa per gli alunni e il padre tiene loro una breve adatta spiegazione del santo Vangelo.

Un sacerdote è sempre pronto ad ascoltare le confessioni. I giovani rispondono ad alta voce alle preghiere e seguono la messa su gli opuscoletti settimanali.

L'ambiente raccolto ed elevato è suggestivo; simpaticissimo, prima e dopo la messa, l'incontro tra amici di tutte le classi.

La messa festiva, iniziata il 13 novembre 1932, non ha e non chiede un gran numero di presenti, ma in parte ha realizzato un notevole progresso nella frequenza ai sacramenti.

* * *

Le adunate della Centuria Avanguardia G. F. del « Colombo » sono coordinate coll'orario della messa; quando l'adunata è anticipata, vien fatta sulla piazzetta dell'oratorio e la Centuria s'inquadra per entrare ad ascoltare la messa.

LA COMUNIONE DEI PREMILITARI
E EX-ALUNNI ALLIEVI UFFICIALI.

Data solo dal 22 ottobre 1933.

L'oratorio di via Fontane si apre alle 7,30; un sacerdote è pronto per confessare e comunicare i giovani alunni che, nel periodo dell'istruzione premilitare, non vogliono tralasciare la loro comunione settimanale.

Il *Focolare* offre loro gratuitamente la colazione: un « foglio » di focaccia genovese!

Alle 8 tutti sono già in rango.

Quelle del liceo furono le prime e datano dal 1928-29; si tengono normalmente il 1° venerdí del mese alle 17,30 nell'oratorio: una conferenza del padre, o di altro sacerdote, fatta *su misura* e la benedizione eucaristica cui la piccola cantoria — sorta nel 1931 — accompagna con le sue esecuzioni... qualche volta *capitali.*

Abbastanza frequentate, hanno lo scopo di elevare il tono religioso e morale dell'ambiente e di far sentire un po' di parola di Dio a chi, per troppe circostanze, non ne sente mai di appropriata.

* * *

Col dicembre 1934 s'iniziò, al 1° venerdí d'ogni mese, la pratica della santa comunione riparatrice, alla quale, in progresso di tempo, sarà dato buon impulso. Vi partecipano per ora soltanto alunni delle IV e V ginnasiali.

Le riunioni del ginnasio superiore — 2° venerdí del mese, — delle alunne — 3° venerdí, — degli ex-alunni — 4° venerdí, — sono ancora, per diversi motivi, tanto utili. Hanno lo stesso orario e programma di quelle del liceo.

Il 1° febbraio 1933, la riunione del liceo fu onorata dalle parole di S. Em. il card. Minoretti, arcivescovo, che ebbe poi commenti di vivo compiacimento.

Il 9 febbraio 1934 fu la volta del ginnasio superiore; anche questa riunione riuscí ottimamente e S. Em. si degnò dichiararsene soddisfattissimo.

I RITIRI CHIUSI.

Essi rappresentano l'iniziativa piú utile.

Si tengono a gruppi poco numerosi di alunni di una stessa classe e durano dal mattino alla sera; qualche volta per i piú maturi si protrassero a tre giorni ed ebbero il carattere di veri esercizi spirituali. Li ospitarono la Villa Maria di Campomorone, la Villa Anna di Roè Volciano (Brescia), i Benedettini del Boschetto,

l'Apostolato Liturgico, le Dame del S. Cuore (per le alunne) e ora, con piena nostra soddisfazione, li ospita di solito la Villa Peirano di S. Martino d'Albaro.

Quattro o cinque conferenze in cappella, aderenti alla vita e ai bisogni spirituali dei giovani, ascoltate con intensa attenzione; la mensa in comune tanto cordiale; qualche partita amichevole a bocce, o anche qualche calcio al pallone rendono queste giornate feconde di frutti spirituali e, nel tempo stesso, simpaticamente lietissime.

Piú d'uno di questi ritiri segnò per una classe un orientamento deciso verso il bene.

Nell'anno 1933-34, si tennero undici giornate di ritiro, con un complessivo di 126 presenze.

I RITIRI PASQUALI.

Quattro corsi di tre giorni: per i liceisti, per i ginnasiali, per le alunne, per i semiconvittori del Collegio Nazionale; in piú una conferenza alle mamme degli alunni, come apertura, e una agli ex-alunni per raccogliere quelli di loro che ancora non avessero osservato il precetto.

Ogni corso ha ogni giorno messa e meditazione al mattino, conferenza e benedizione la sera e termina con la comunione pasquale.

Sono frequentati e dànno ottimi frutti.

Sempre accolta con avidità e seguíta con interessamento la riunione delle mamme: utilissima.

* * *

Alle mamme nel 1934 il *Focolare* fece invito a seguire il corso di esercizi spirituali, tenuto a cura dell'associazione «Madri cristiane»; nel 1935 l'invito si ripeterà; ma è già stabilito che non saranno dimenticati i papà. Il *Focolare* vuole riscaldare i focolari domestici di tutti gli alunni!

La *messa di mezzanotte* al santo Natale raduna simpaticamente in buon numero alunni e famiglie. Nel 1934 la celebrò un neo-sacerdote ex-alunno del R. Liceo.

Il *triduo liturgico* nei tre ultimi giorni della settimana santa si tiene alla badía benedettina di S. Giuliano; nel 1934 v'intervennero in buon numero gli alunni e il loro contegno, soprattutto nella adorazione della croce e nelle processioni al santo sepolcro, destò l'ammirazione dei presenti e acquistò simpatie al *Focolare.*

Il *venerdí santo,* un forte gruppo di alunni fra i piú maturi si trattiene in ritiro, ospite dei padri Benedettini, e mangia alla loro tavola nuda, in ginocchio.

Nel maggio del 1934, il *santo giubileo* raccolse i piú devoti focolaristi — e successivamente le alunne — che, incolonnati dietro la croce, fecero le visite alle basiliche, nella forma prescritta dal cardinal arcivescovo. Qualcuno dichiarò di averne ricevuto un vantaggio spirituale notevolissimo.

LA CHIUSURA DELL'ANNO SCOLASTICO.

Essa è segnata da una messa per gli alunni e da un'altra per le alunne con comunione generale.

Nel pomeriggio si tiene un turno di adorazione al SS. Sacramento solennemento esposto; le singole classi del ginnasio, le alunne, le mamme si succedono a turni di mezz'ora in chiesa; nel presbiterio, i liceisti; a ogni turno, una parola di congedo e di ammonimento per le vacanze.

* * *

Purezza e carità sono le virtú alle quali viene costantemente indirizzata l'azione religiosa del *Focolare;* la gioia schietta e intima ne è il frutto; la comunione frequente, anche quotidiana, il mezzo piú sicuro.

Nel gennaio del 1934, tra gli alunni delle quarte ginnasiali si costituirono due gruppi; l'uno con l'intento di coltivare lo studio della liturgia e prestare servizio all'altare nelle nostre funzioni; l'altro con lo scopo di conoscere e far conoscere e aiutare le missioni.

I due gruppi, che ora stanno organizzandosi per un piú proficuo lavoro, sono animati da ottimo spirito.

L'ASSISTENZA SCOLASTICA

Essa, come TUTTE le attività del *Focolare*, è *gratuita* e consiste anzitutto nel preparare gli alunni per le interrogazioni, suggerire idee e dare indirizzo per lo svolgimento di composizioni italiane, assegnare e correggere esercizi di latino, con l'intento di colmare eventuali lacune nella conoscenza e nell'uso della sintassi.

Soprattutto in preparazione agli esami annuali e specialmente a quelli di *maturità* si tengono *corsi di filosofia*, ripetendo tutta la materia.

Nell'anno scolastico 1932-33, oltre 50 alunni profittarono dei corsi preparatori alla maturità; e nello stesso anno, un complessivo di 95 alunni passò dal *Focolare* per ripetizioni varie. Nel 1933-34, oltre 60 seguirono la preparazione alla maturità e 117 ebbero aiuti scolastici.

Anche le riunioni di studio sono simpaticamente allegre e spesso caratteristicamente movimentate.

Nelle *vacanze* poi l'assistenza scolastica s'intensifica; una particolare forma sono i *còmpiti d'italiano e latino per corrispondenza*, sorti per facilitare agli alunni il godimento della montagna o del mare, senza che ne sia pregiudicata la sorte dell'esame di riparazione.

Ma il *Focolare* ha ormai le sue *edizioni* dattilografate; sono sunti razionali e schematizzati delle opere filosofiche presentate nei programmi d'esame; ogni alunno ne riceve gratuitamente una copia.

Nel 1933 uscirono quattro volumi; altre opere sunteggiate —

in quell'anno ben 13 — uscirono in pochi esemplari, essendo presentate da un numero esiguo di alunni.

L'anno 1934 ebbe pure le sue edizioni graditissime.

La *biblioteca* del padre è a disposizione dei focolaristi; e i libri vanno...; peccato che qualche volta non ritornino!

CARITÀ

Il cristianesimo è carità: nel *Focolare* la fiamma arde!

I focolaristi soccorrono direttamente *particolari miserie*, soprattutto nelle famiglie di alunni ed ex-alunni del «C. Colombo»; provvedono libri, pagano tasse d'esame, e portano con la massima discrezione e segretezza offerte. Nel 1933-34 il *Focolare* erogò così la somma di lire 1517.

La conferenza di san Vincenzo.

Già da anni i migliori erano avviati alle conferenze di san Vincenzo: ma finalmente il 6 ottobre 1934, ai piedi della Vergine nel santuario marinaro della «Madonnetta», iniziò la sua vita una conferenza tra ex-alunni ed alunni del «Colombo», quale sezione giovanile della conferenza *Stella Maris*, cui è affidata l'opera dell'apostolato del mare.

I giovani confratelli ebbero demandati quattro còmpiti: la visita alle famiglie dei marittimi poveri della parrocchia di S. Marco; la visita ai marinai a bordo delle navi ancorate in porto; la visita ai marittimi degenti nella clinica di Castelletto e finalmente le scuole alla Casa del marinaio.

La sezione giovanile ha oltre quaranta confratelli; la presiede un giovane ex-alunno; si riunisce ogni sabato alle 18: riunioni numerose, animate, simpaticissime. Anche le questue — nonostante il verde delle tasche studentesche — sono confortanti.

La conferenza ha istituito un *guardaroba del povero*, per il quale lavorano alunne ed ex-alunne, e una piccola *farmacia di carità*.

Raccoglie anche libri nuovi e usati, di sana lettura, per costi-

tuire *biblioteche circolanti* sui piroscafi di carico; carità squisita, che offre al marinaio nelle ore del riposo, spesso lunghe e noiose, il pane dello spirito.

La scuola ai marinai della Regia Marina.

È tra le attività della conferenza giovanile la piú laboriosa: corso elementare inferiore e superiore, commerciale inferiore, magistrale; corsi particolari in preparazione a esami per promozione di grado furono per qualche tempo frequentati da una quarantina di alunni, occupando ogni sera parecchi dei giovani piú maturi tra i focolaristi.

Le lezioni gratuite, date con singolare spirito di abnegazione e con assiduità, i molteplici favori prestati ai marinai hanno il loro premio nella simpatica confidenza che unisce i giovani alunni ai giovani maestri, nella considerazione e simpatia che circonda l'opera dell'apostolato e piú nell'efficacia salutare che lo spirito cristiano dei giovani focolaristi esercita sui loro discepoli.

La scuola fa capo a un segretario che ne dispone i non facili orari in coincidenza con le ore libere degli alunni e ne segue l'andamento: è, naturalmente, un focolarista.

Le visite all'ospedale dei cronici.

Invitati dalla *Congregazione di carità dei nobili*, le cui origini risalgono al grande Ettore Vernozza, e, per lui, alla nostra santa Catterina, i focolaristi hanno costituito una squadra per visitare mensilmente i cronici nell'ospedale di S. Girolamo in Genova-Quarto.

La squadra ha dato ottimi risultati e prossimamente il padre e il capo-squadra saranno accolti ufficialmente tra i membri della vetusta congregazione.

La visita s'inizia con una preghiera nella bella chiesina dell'ospedale, dove il padre ricorda con poche parole lo spirito della carità cristiana.

Nel settembre del 1933, il padre, reduce da Lourdes, lancia una idea, che raccoglie immediati consensi concreti: inviare ogni anno, a spese del *Focolare*, *due ammalati poveri a Lourdes*, perché vi trovino o la guarigione o la rassegnazione e il conforto.

E il 7 settembre 1934, partono con il *treno azzurro* della Liguria due giovani ammalati che consideriamo come gli *ambasciatori* del *Focolare* presso l'Immacolata Regina; tre focolaristi, arruolati fra i *brancadiers*, ne formano il seguito.

Numerosi altri focolaristi si uniscono con la preghiera alla loro ambasciata: una novena, terminata con la messa in comune la mattina della partenza, li raccoglie presso la Vergine.

Invitati dall'U.N.I.T.A.L.S.I., per il venturo settembre è in preparazione una piú numerosa squadra di giovani *brancadiers*.

LA SQUADRA CATECHISTICA.

Ma la carità è apostolato.

Gli studenti del *Focolare* hanno pensato e tuttora pensano di istituire una *messa festiva per i garzoni di bottega*, perché anche i loro coetanei operai abbiano, con la messa a ora conveniente, un po' di parola di Dio adatta e la facilità d'accostarsi ai sacramenti.

La *messa del garzonetto* è rimasta un'idea. Per ora, almeno... Ma ha fatto sorgere un altro proposito: quello di costituire tra i focolaristi « maggiorenni » una squadra di *catechisti volontari* per le zone piú popolari della città.

Furono scelte le case popolari di via Geirato in Genova-Molassana: 517 appartamenti in sei palazzi, con circa 3000 abitanti, distanti dal centro mezz'ora di tram, lontani dalla chiesa parrocchiale. La squadra è composta di 5 titolari e 5 supplenti che ogni giovedí assumono le loro classi e ricavano un gran bene dal contatto con i bimbi del popolo.

Si spera di suscitare, con il tempo, altre squadre per altri centri ugualmente bisognosi.

Il catechismo è parrocchiale e si propone, in quest'anno, di av-

viare i bambini alla messa domenicale, per ora trascuratissima: i catechisti li assisteranno.

Tutte le spese sono a carico del *Focolare.*

Per rendersi atti al ministero santo i catechisti hanno seguito durante le vacanze un corso di lezioni didattiche, tenuto dal padre, ed hanno avuto una particolare giornata di formazione pedagogica.

Alla F.U.C.I.

omai i focolaristi sono conosciuti.

Alla F.U.C.I. dànno annualmente un buon contributo di soci, dei quali i fucini maggiori si dichiarano entusiasti.

Al *Focolare* un lieto simposio, con relativa gazzarra, suggella la firma delle domande di ammissione tra i fucini.

Per buona parte, i consigli delle due associazioni universitarie — maschile e femminile — sono ora costituiti da ex-colombiani.

Nella vigna del Signore.

Recentemente i focolaristi furono richiesti anche per l'assistenza religiosa ai *lifts* d'albergo.

* * *

Cosí la F.U.C.I., l'U.N.I.T.A.L.S.I., le conferenze di san Vincenzo, l'apostolato del mare, i catechismi parrocchiali, la congregazione di carità dei nobili già hanno avuto dalla scuola di religione del R. Liceo giovani elementi, che ovunque han portato una simpatica nota di vita sinceramente cristiana.

ORGANIZZAZIONE

Il *Focolare* non ha organizzazione burocratica.

Ma ogni mercoledí un gruppo di amici si riunisce dal padre e concerta, tra il pericolo continuo d'improvvise gazzarre e il conforto di un goccetto, le cose migliori.

Un segretario, che è anche tesoriere e fattorino, s'incarica di tenere ordinato il vasto schedario degl'indirizzi, d'inviare a tempo opportuno le circolari e gli avvisi, che sono numerosissimi e giovano anche per mantenere il contatto con le famiglie; tiene pure nota delle entrate e delle uscite.

Si redige anche la cronaca e si raccolgono i dati statistici di tutte le attività.

Di tutto gloria a Dio solo!

* * *

E ora l'osservazione che ho riservato per il termine:

Ci sono sacerdoti che si astengono dal tentare iniziative, solo perché non ne prevedono ben distintamente lo sviluppo, o perché non sanno come farle rientrare nella linea delle iniziative buone già esistenti.

Secondo me, occorre una certa spregiudicatezza.

Non si dice, no, di agire all'impazzata, e il consiglio di Nostro Signore, che chi vuol edificare si sieda e faccia bene i suoi conti, *non sarà mai meno vero di quanto sia stato finora, ma tra la prudenza e la pedanteria corre la stessa differenza che tra l'agire senza sbagliare e il non sbagliare perché non si agisce.*

Ricordo l'accomodamento che il compianto cardinal Ferrari di s. m. faceva di un noto proverbio e, sulle labbra di un uomo così infaticato, ogni sentenza del genere aveva un valore tutto particolare: — Eh già: chi fa può fallare, ma chi non fa falla certamente.

E neppure troppa preoccupazione di non uscire da certi schemi di bene.

Per la gioventú organizzata nell'A. C. si sono tracciate linee ben chiare dall'autorità competente, e sta bene quella uniformità di scopi, quella subordinazione nella scelta dei mezzi che, coordinando le forze, crea di molti fili il funiculus triplex *che* difficile rumpitur.

Ma per tutta un'altra folla di giovani che non rientrano nelle file dell'A. C., e per la maggior parte dei quali ci può essere, al massimo, la speranza che riescano alfine a simpatizzare, ci può e ci deve essere

tutto un altro sistema di mezzi che li attirino nell'orbita della dottrina e della morale evangelica.

Di questa folla sono la maggior parte degli organizzati nelle opere giovanili del regime.

Di questa folla sono pure la maggior parte degli alunni delle scuole medie superiori.

Giovani che un po' di anni fa il ministero del prete ignorava, e a cui ora, grazie a Dio, arriva, anche se con altra intensità e per altre vie da quelle per cui arriva agli organizzati dell'A. C.

Orbene, scaviamo queste vie, moltiplichiamole, rendiamole quant'è possibile accoglienti, infiorate, seminiamole di fede e di carità e facciamo che sbocchino nella vita cristiana, *dove sarà facile che questi giovani si trovino a fraternizzare con quelli che conducono la* vita apostolica, *e che con essi, o dietro essi, o paralleli a essi, si portino sulla via del cielo, il che è lo scopo comune e finale di tutte le esplicazioni, così del ministero sacerdotale, come dell'apostolato laico.*

Certo si fa un gran bene con i mezzi propri dell'organizzazione cattolica, ma per chi a questi mezzi non vuol ricorrere (e sono nelle nostre scuole medie più dei due terzi) sono mezzi di bene anche le letterine d'invito, di augurio, di saluto che l'insegnante di religione invia stampate ai suoi alunni, le conversazioni amichevoli, i còmpiti scolastici, le conferenzette su misura, *e sono effetti da non trascurarsi anche l'amicizia con il sacerdote, la rettificazione di certi giudizi, la diminuzione del rispetto umano.*

Ne verranno inconvenienti.

Può essere, specie nei piccoli centri. Ma se la cosa è condotta con quella prudenza e quella rettitudine d'intenzione che caratterizzano il vero zelo, avverrà quello che avviene per il Focolare *di Genova e per altre istituzioni di altre città: saranno nascosti ma continui semenzai di elementi scelti per le stesse organizzazioni di Azione Cattolica.*

DON NORBERTO PERINI.

Cristianesimo e Diritto Romano

Ancor non è spenta l'eco delle solenni celebrazioni di Bologna e di Roma sul XV centenario dalla pubblicazione dei *Digesti Giustinianei*, e delle commemorazioni non meno solenni che si svolsero in novembre a Roma, patria del Diritto, per iniziativa del Pontificio Istituto Giuridico (1), per ricordare degnamente il compimento dell'opera giustinianea, effettuatasi con la pubblicazione del *Codex repetitae praelectionis* (16 nov. 534), al cui ricordo si associa anche un'altra data memorabile nella storia giuridica della Chiesa: la pubblicazione della *Compilatio Decretalium* di Gregorio IX (Cost. *Rex Pacificus*, 5 sett. 1234).

Bello e doveroso per gli Atenei Ecclesiastici celebrare il ricordo della pubblicazione del *Codex*, perché in esso, piú che nei *Digesti*, vigoroso si sente lo spirito nuovo della religione cristiana, che, dopo aver permeato e impregnato la società pagana, ne penetra e cristianizza la legislazione.

Tenteremo di dare uno sguardo d'insieme a ciò che il cristianesimo ha apportato di nuovo al Diritto Romano, per offrire materia buona agl'insegnanti di religione.

Il problema.

Fenomeno curioso e degno di piú profonde e accurate investigazioni è quello che si avverò nella storia dei popoli civili tra i sec. IX-XI. Un diritto morto ed esaurito, come sembrava il Diritto

(1) Vivo è in noi il ricordo di quelle memorabili giornate romane, nelle quali abbiamo avuto la fortuna di trovarci a contatto con eminenti giuristi da tutte le parti del mondo convenuti a Roma, e vivo è pure il nostro desiderio di scrivere, a suo tempo, *si Deus dederit*, su alcuni dei piú importanti temi ivi magistralmente trattati.

Imperiale Romano, sul quale erano passati gl'invasori, tutto d'un tratto risorge in Occidente, è accettato dagli stessi barbari intrusi e dagli altri popoli, man mano che diventano cristiani.

Strano fenomeno; soprattutto se si pensa che il Diritto Giustinianeo non è, in sostanza, il Diritto Romano classico, ma un diritto universalizzato, aggiornato con le idee cristiane e con elementi orientali.

Conseguenza quindi della comunanza di religione, riflesso della medesima coscienza religiosa nella unificazione operata dalla comune autorità della Chiesa.

È *comune* questo diritto, perché della comune religione; è accettato dai popoli barbarici in quanto è opera della Chiesa romana.

Il suo valore quindi deriva dal valore stesso della Chiesa.

E sotto l'egida di questa Chiesa, il Diritto Romano, nella forma del Diritto Comune Cattolico, viene a battere alle porte delle Codificazioni nazionali moderne, dura cioè fin verso la metà del sec. XVIII; anzi penetra le stesse legislazioni moderne, imprimendovi il sacro sigillo della Romanità.

Il Diritto è un fenomeno sociale, che va di pari passo col progresso civile di qualsiasi popolo.

Per quel che concerne gli altri popoli dell'antichità, noi non abbiamo tutti gli elementi per seguirne lo sviluppo giuridico.

Invece il Diritto Romano noi lo possiamo rappresentare come in un grande quadro storico, che abbraccia ben quattordici secoli.

E la rapidità dello sviluppo della potenza romana è accompagnata dalla rapidità dello sviluppo e della perfezione del suo Diritto.

C'è chi vede nel trasferimento della capitale dalle rive del Tevere sulle rive del Bosforo la causa d'infinite infiltrazioni greco-ellenistiche e orientali nel Diritto di Roma: infiltrazioni che avrebbero corrotto il Diritto Romano nella sua essenza.

A noi pare, e cercheremo di provarlo, che gran parte dei cambiamenti avvenuti sono stati effettuati a Roma sotto l'influsso delle idee cristiane. Infatti non si deve aspettare al IV-V secolo, quando Roma agonizza, per trovare quella universalità giuridica, che erro-

neamente il MITTEIS avrebbe voluto ascrivere all'Oriente. Difatti l'eminente romanista, in un libro, pubblicato a Lipsia nel 1891 col titolo *Reichsrecht und Volksrecht in den östl. Provinzen des Röm. Kaiserreichs*, esaminando il preteso conflitto tra il mondo ellenico e quello romano, che sarebbe sorto in seguito alla costituzione di Caracalla del 212 per l'applicazione pratica del Diritto Romano, attribuisce la prevalenza agli elementi greco-orientali e insinua il sospetto che tali elementi abbiano influito essenzialmente sulla Codificazione giustinianea.

LE OPINIONI DEI DOTTI.

Nel 1874 il prof. Guido Padelletti, inaugurando, nella regia università di Roma, il suo corso di Storia del Diritto Italiano, osava affermare, come raccogliendo il pensiero allora dominante, che la Roma papale, a differenza della Roma pagana, aveva solo prodotto un diritto funesto all'umanità, e financo costituito, nella sua parte prevalente e originale, *dal falso, dall'immorale, dall'immoderato, dall'incivile.*

E il pregiudizio della scuola, già in ebollizione da gran tempo, prese consistenza, favorito dalle circostanze di ambiente avverso alla Chiesa.

Una sola voce, tra tante, quella del TROPLONG (*L'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains*, Paris, 1843), si era elevata a protestare. Ma questa voce risuonò e si perdette nel deserto, anche perché le idee dall'autore avanzate erano radicalmente viziate da falsi preconcetti.

All'ipercritica tedesca si aggiungeva ancora ultimamente il Bonfante, indice della mentalità della vecchia scuola, che vuole essere onesta, e si sforza, a sentir essa, di concedere tutto ciò che ragionevolmente concedere si possa all'influsso cristiano; mentalità non ancora completamente scomparsa in Italia, ma in via di dissoluzione.

Il cristianesimo, si disse, apportò salutari miglioramenti solo con le *piae causae* e con la lotta contro il divorzio, il cui dilagare minacciava seriamente la compattezza della famiglia romana.

Si pensò pure, erroneamente come ben prova il Riccobono, a influenze stoiche.

Oggi un gruppo di dotti, stretti attorno ad un nome, quello di S. E. il prof. Salvatore Riccobono, Accademico d'Italia, con una serie di studi coscienziosi e imparziali, rivendicano al cristianesimo il vanto di aver dominato e mitigato un diritto barbarico e di averlo perciò reso atto a reggere la società medioevale, cosí diversa dalla romana.

Per opera della Chiesa difatti il diritto si moralizzò, s'ingentilí, perdette antiche asprezze e scorie egoistiche.

Dopo aver pervaso la società — si pensi che, dopo Modestino, nessun giurista di grido emerge e che l'*élite* della società intellettuale è formata quasi esclusivamente da cristiani, gli Apologeti, i Padri della Chiesa, non certo ignari di diritto — l'etica cristiana invade tutti i campi sociali, tutte le istituzioni, con l'equità e lo spirito di socievolezza suo proprio, come pure con la sua clemenza e la sua pietà. Gli stessi vescovi, memori delle parole di san Paolo: *qui sunt in Ecclesia, illos constituite ad iudicandum* (*I Cor.*, 6, 4), ebbero un proprio tribunale, l'*audientia episcopalis*, opposta all'*audientia imperialis*, la quale finí per avere riconoscimento ufficiale.

Il fatto è dunque grandioso nella sua interezza.

E sul carattere cristiano della Codificazione di Giustiniano nessun dubbio affiorò al tempo dei glossatori. I dubbi sorsero piú tardi, a cominciare dagli umanisti. Triboniano, si disse, è un eretico, e non poté lasciarsi influenzare dalla Chiesa.

Ma, risponde lo Zasius, questa è una fantasia: il Codice ha ben 13 titoli di Diritto Ecclesiastico: dogmatico e disciplinare. E questo Diritto Ecclesiastico del Codice era necessario, perché in tutta la legislazione si trovano molti punti di riferimento. Inoltre il periodo storico è quanto mai burrascoso per la Chiesa, sballottata, com'era, dalle varie sétte, le quali costituivano un serio pericolo anche per lo Stato.

Davanti a questo fatto, che ha veramente del meraviglioso, la *critica tedesca* è stata lungamente indifferente, se non contraria, per diverse ragioni.

Primieramente gli studiosi tedeschi avevano concentrato le loro indagini all'inizio del Diritto Romano, cogliendo i punti di massimo splendore giuridico, cioè all'epoca classica, nel quale, certo, non era possibile trovare influssi cristiani. Perciò tutto quello che sapeva di equità venne scartato e disprezzato come *facinus Triboniani*. Il metodo quindi e i pregiudizi e il proposito della scuola impedirono di vederci chiaro.

Il materialismo storico del Marx, che dominò tutto il secolo scorso, fu un altro fattore non indifferente di questa misconoscenza. Il problema economico, si disse, determina tutta la vita civile e sociale: perciò l'altro problema dell'influenza cristiana non era neppure da prospettare. Di piú, mancava ancora il mezzo per approfondire l'analisi dei testi del *Corpus Iuris*, mancava la critica, che è un presupposto essenziale per scorgere le trasformazioni che si sono venute avverando per via dell'etica cristiana.

I.

L'INFLUENZA CRISTIANA SUI DIRITTI PATRIMONIALI

Dell'educazione spirituale e civile della società si occupò la Chiesa coi dommi per riguardo all'intelletto e coi canoni conciliari per riguardo alla volontà e alla moralità dei costumi, dettando in primo luogo definizioni del giusto e dell'ingiusto e ingentilendo prima gli animi, poi il diritto.

L'influenza cristiana è intensa e larga su tutti i campi della vita e dell'attività sociale.

Le notizie su Triboniano eretico ci vengono dalla *storia arcana* di Procopio e tutti sanno quanto poco attendibile sia questa fonte.

Nessuno degli storici può negare che, in alcuni punti, l'etica cristiana non si può scindere dal concetto dell'equità che va prevalendo sul Diritto Romano.

L'ipotesi di Renan, che ascrive l'equità a influssi stoici, è da rigettarsi. Oggi è noto che l'influenza stoica, se è innegabile, è

pure ristretta al I e II secolo e si esercita solo su alcuni istituti giuridici, in alcune classi privilegiate della società: uguaglianza degli uomini, quanto alla natura umana, proibizione di uccidere lo schiavo... Lo stoicismo non fu mai popolare, ma restò sempre privilegio di casta.

Invece dal III secolo in poi tutti i rappresentanti dell'alta cultura romana sono cristiani: vescovi e scrittori ecclesiastici; le idee, che diventano forza poderosa, sono perciò quelle cristiane.

Vediamole in particolare nell'applicazione a vari istituti giuridici.

1. Il diritto di proprietà.

Il dominio è un potere assoluto sulla cosa, che compete al titolare con esclusione di qualsiasi ingerenza altrui (individualismo). Nessuno quindi deve influire sulla cosa non sua. *Et qui suo iure utitur, neminem laedit*, sentenzia il Diritto pagano: nella sfera del proprio diritto il padrone non deve rispondere a nessuno.

Ma il cristianesimo, prima nella pratica della vita, poi nella legislazione, modifica il principio individualistico: *purché non si nuoccia ad altri*. Idea nuova questa, altruistica, che limita il concetto assoluto del dominio romano.

Prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetur (1, 11. D. 39, 3) (1). Il proprietario può entrare nel fondo del vicino per ripararvi l'argine distrutto: *qui* (l'argine) *factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturus est; haec aequitas suggerit, etsi iure deficiamur* (2, 5. D. 39, 3). Dovere dell'aiuto vicendevole che scaturisce immediatamente dal sentimento cristiano di fratellanza universale.

Da questo concetto cristiano si svilupperà nel Medio Evo la dottrina degli *atti emulatori*, che sono proibiti perché *dolus est contra ius*, e dove c'è dolo non c'è piú diritto, ma negazione del diritto. Il caso piú frequente nel Medio Evo è quello di chi alza un muro nel proprio fondo per togliere al vicino la prospettiva.

(1) Questa e le seguenti citazioni si leggono: frammento (o legge) 1, paragrafo 11, Digesto, libro 39, titolo 3.

Inoltre tale problema, che riguarda la funzione sociale della proprietà, ha anche un aspetto positivo, nel senso che non si debba negare al vicino un beneficio, quando non ne risulti un proprio svantaggio.

Anche qui è l'etica cristiana che agisce per via della equità: mi è lecito invadere il dominio altrui, purché non nuoccia al padrone ed io ne ricavi qualche vantaggio: *si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed ne sibi noceat* (2, 9. D. 39, 3; 1, 12. D. 39, 3).

Il contrasto col Diritto classico si rileva facilmente dall'esame dei testi non interpolati, che, come ruderi del passato, rivelano le massime egocentristiche del Diritto Romano in tutta la loro crudezza. L'interpolazione data di sopra sembra presa dal seguente testo di Gaio che dice proprio il contrario: *Nullus videtur dolo facere qui iure suo utitur* (55. D. 50, 17). Cosí un rescritto di Antonino Pio e Lucio Vero, riferito da Giusto Papirio, legalizza il fatto di non lasciare intervalli di sorta nella costruzione degli edifici l'uno vicino all'altro, salvo diritti privati di servitú (14. D. 8, 2), senza alcuna considerazione del danno che eventualmente possa provenire al vicino e contrariamente agli antichi usi quiritari.

Da tali considerazioni altruistiche nascerà in seguito il principio del Diritto comune, sempre osservato per tutta l'Europa medioevale e oggi entrato nell'anima stessa della legislazione moderna, anche se qualche volta non si trovi espressamente formulato nei Codici, sul divieto di esercitare il diritto di proprietà senza un vero proprio vantaggio, ma allo scopo di nuocere ad altri.

2. Il condominio.

Duorum vel plurium dominium in solidum esse non potest. La costruzione romana del dominio tende a riconoscere che diritti eguali, concorrendo, si limitano a vicenda: *concursu fiunt partes.* Ciascuno è libero nella disposizione della sua quota, ma non può fare nessun atto materiale su di essa, senza il consenso dei condomini. Dunque, paralisi: se uno nega, prevale, perché *melior est*

conditio prohibentis. Ciascuno è bensí arbitro, ma *communio est mater rixarum!*

Il rimedio pagano è costituito dall'*actio communi dividundo*, né è ammesso il patto *ne dividatur.*

La luce che emana dalle nuove idee sulla giustizia rende chiaro che tali rapporti tra condomini non siano da favorire, e s'incominciano ad introdurre modificazioni e mitigazioni diverse: il condominio deve giovare a tutti i soci, deve favorire tutta la *communio*, è l'utilità della maggioranza che deve prevalere.

Giustiniano dà consistenza legale a questi nuovi concetti: *In re communi, nemo dominorum, iure servitutis, neque facere quicquam invito altero potest, neque prohibere, quominus alter faciat: nulli enim res sua servit. Itaque propter immensas contentiones plerumque res ad divisionem pervenit.* E a tutti conviene andar d'accordo (26. D. 8, 2).

Se di tre soci, a mo' d'esempio, uno ha un ventesimo e ciascuno degli altri due la metà del resto, per il Diritto classico può prevalere il primo, se nega. Ma la considerazione sociale, obbiettiva, riesce ad ottenere la prevalenza, coll'affiorare dei nuovi sensi di giustizia e di equità: *Iniquum enim visum est voluntatem unius ex modica forte portiuncula dominii praeiudicium sociis facere* (10, pr. D. 39, 3).

3. L'« USUSFRUCTUS ».

Anche le servitú si vanno via via modificando e ingentilendo sensibilmente dietro l'influsso dell'etica cristiana.

Il Diritto classico dice: uno ha due case vicine, una delle quali concede a Tizio in usufrutto. L'erede del padrone può elevare i muri dell'altra casa tanto da togliere la prospettiva all'usufruttuario: *quoniam habitari potest etiam obscuratis aedibus.*

Le idee cristiane non comportano un simile stato di cose, considerando il grave torto che si fa all'usufruttuario, e modificano il principio, che nei *Digesti* si attribuisce al giureconsulto Marcello, soggiungendo: *quod usque adeo temperandum est, ut non in*

totum aedes obscurentur, sed modicum lumen, quod habitantibus sufficit, habeat (30. D. 7, 1).

A tali concetti altruistici non poteva arrivare il Diritto pagano.

4. L'« USUS ».

L'uso si oppone all'usufrutto. *Qui utitur, non fruitur*, sosteneva il principio antico; e nulla concedeva all'usuario di ciò che rappresenti un frutto, una utilità qualsiasi dalla cosa in uso.

Anche qui il cambiamento è radicale, essenziale. L'antico usuario può appena passeggiare nel fondo in uso, sedersi all'ombra di qualche albero... Ma è giusto e consono ai precetti della nuova religione che l'usuario prenda almeno qualche cosa, derivi qualche utilità che non danneggi la cosa in uso. Si contenti perciò di prendere di ciò che abbonda nel fondo: *neque enim grave onus est horum, si abundent in fundo* (12, 2, 3. D. 7, 8). Vien dunque attribuita una funzione alimentare all'uso dietro considerazioni di equità e di buon senso.

5. IL DIVIETO DELLE DONAZIONI.

Le donazioni sono invise a Roma: ce lo dice Polibio, il grande storico greco, vissuto nella casa di Scipione Emiliano.

La *Lex Cincia* del 204 a. C. regola e sanziona questo gretto individualismo romano col pretesto che la donazione non è utile alla società.

Ma i sentimenti di pietà e di amore propri del cristianesimo si facevano strada in mezzo alla società sí che gli stessi intellettuali del tempo non ne poterono rimanere fuori: lievito potente che piú tardi opererà la trasformazione completa della omai decrepita civiltà romana, cui comunicherà la propria vitalità e la propria perenne giovinezza.

Cosí Plinio il Giovane (*Epistolae*, 9, 30), esaltando la liberalità di un tal Nonio, osserva: *Volo eum qui sit vere liberalis, tribuere patriae, propinquis, adfinibus, amicis, sed amicis dico pauperibus; non ut isti, qui iis potissimum donant, qui donare maxime possunt.*

Concetti bellissimi e degni della mente di Plinio, i quali, per opera del cristianesimo, erano seme sparso a larga mano in mezzo alla società.

La trasformazione è lenta, ma continua.

Da Costantino in poi la stessa legge imporrà il dovere di dare, quando si ha, specialmente ai poveri, alle chiese. E questo si può vedere in tutta la letteratura cristiana.

Luciano col suo ghigno mordace prende a sferzare i cristiani, i quali, dietro il miraggio della vita futura, donano con generosità delle cose presenti a tutti quelli che sembrano averne bisogno e senza un vero discernimento (*de morte Peregrini*, 12 e seg.).

E sant'Ambrogio dice chiaro: « Secundum Dei voluntatem vel naturae copulam, invicem nobis esse auxilio debemus, certare officiis, velut in medio omnes utilitates ponere, et ut verbo Scripturae utar, *adiumentum ferre alter alteri*, vel studio, vel officio, vel pecunia, vel operibus, vel quolibet modo; ut inter nos societatis augeatur gratia » (*de off.*, I, 28, 135). E prosegue, esaltando il nuovo splendore della virtú della giustizia, *quae aliis potius nata quam sibi, communitatem et societatem nostram adiuvat, excelsitatem tenet; ut suo iudicio omnia subiecta habeat, opem alii ferat, pecuniam conferat, officia non abnuat, pericula suscipiat aliena* (*ibid.*, 136).

Anche lo stoicismo aveva avuto sentimenti altruistici, che però non si devono confondere con quelli cristiani: mentre i primi si esercitano in una cerchia ristretta di parenti e amici, gli altri non hanno confini, riguardano tutta l'umanità.

6. « Nemo ex alienа iactura locupletari debet ».

Si può ammettere un ingiusto arricchimento? Il Diritto pagano non se ne cura. Solo in via eccezionale e relativamente molto tardi si riconosce un'azione di restituzione nel caso di pagamenti indebiti. Ma il principio generale fondamentale del diritto e dell'equità non fu conosciuto dai pagani. Esso si venne sviluppando a poco a poco dal Diritto pretorio e, in generale, dai concetti etici cristiani. E viene enunciato in tutta la sua forza e la sua complessività dai

Padri e poi, per via di interpolazioni, finisce per trovare un posto tra le fonti giuridiche (12, 1. D. 20, 5; 6, 2. D. 23, 3). Ché anzi si giunge perfino ad ammettere che anche il ladro deve essere rimborsato delle spese fatte per la conservazione o il miglioramento della cosa rubata (cfr. 38. D. 5, 3).

Invece il Diritto classico sanciva: *quod quis ex sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire* (203. D. 50, 17). Ma vien tolto dal cristianesimo l'elemento della colpabilità: *iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem* (206. D. 50, 17). Già sant'Ambrogio aveva detto (*de off.*, III, 3, 15): «Hoc est conformari Christo: *alienum non quaerere, nihil alteri detrahere, ut adquirat sibi*... Tu ergo spolias quem Christus induit? Tu exuis quem vestivit Christus? Hoc enim egis, quando alterius detrimento tua commoda augere expetis».

Per il Diritto classico il possessore di buona fede fa suoi i frutti percepiti; quello di mala fede li deve restituire.

Ma nel Diritto Giustinianeo il principio si modifica per via di aggiunte esplicative. Il possessore che perde la sua buona fede, *fructus consumptos suos facit, extantes restituit* (sono *extantes* anche quei frutti che sono stati convertiti e assorbiti nel patrimonio).

Quanto alla buona fede richiesta per l'acquisto dei frutti, il Diritto classico la richiede sull'inizio del possesso; Giustiniano invece, seguendo i princípi cristiani, esige che la buona fede iniziale perduri *toto tempore possessionis*.

L'interpolazione *magis est* del framm. 23, 1. D. 41, 1 sta ad indicare lo sforzo dell'imperatore per eliminare la discussione, che il cozzo dei due princípi necessariamente aveva portato nel campo della buona fede, assegnando la prevalenza al principio cristiano.

Cosí il concetto cristiano, già in uso nei casi singoli, viene formulato come regola generale. E ne nasce una nuova azione, quella di arricchimento, la quale è riuscita a penetrare in tutti i Codici moderni.

I romanisti piú recenti solevano guardare piú allo spirito del Diritto classico che al rovesciamento di esso operato dal cristianesimo. Ma non cosí la pensavano i nostri glossatori bolognesi,

i quali perciò annotavano il testo: *hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem* (14, D. 12, 6), mettendolo in relazione col testo evangelico: *quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris* (Baldo - Bartolo).

Necessariamente, dopo questi concetti, all'usucapione o prescrizione non rimaneva che farsi riconoscere come eccezione singolare: *usucapio bono publico introducta est, ne dominia rerum incerta essent.* E i canonisti aggiungevano che la prescrizione non era permessa se non ci fosse stata la buona fede continua per tutto il tempo del possesso, e che, dal punto di vista morale, anche il possessore di buona fede era tenuto a consegnare la cosa, qualora se ne presentasse il padrone.

Ecco sant'Ambrogio (*de off.*, III, 2 e seg.) porre tra gli obblighi del cristiano: *alienum non tollere, nihil ex alieno detrahere:* ché anzi i cristiani debbono preferire al proprio il vantaggio altrui: applicazioni tutte del principio giuridico sopra accennato.

7. Il diritto agli alimenti.

Il principio della carità non esiste nel Diritto classico. Toccava al cristianesimo imporlo *pietatis intuitu.*

E improntato a simili sentimenti di pietà e di misericordia si costruisce il nuovo istituto giuridico degli alimenti, estendendo l'obbligo di provvederli anche al di là dei limiti che il diritto pagano aveva fermati alla pubertà naturale (14, 1. D. 34, 1) e misurandone la quantità, non espressamente determinata, dietro equa considerazione di tutte le circostanze di tempi, di luoghi e di persone (22, pr. D. 34, 1).

Col patrimonio del pupillo si devono pure soccorrere la madre e le sorelle di lui (13, 2. D. 26, 7); e, benché il pupillo non sia tenuto per obblighi giuridici e positivi, conviene (*honeste fit*) che provveda anche la dote per le sorelle germane (12, 3. D. 26, 7).

È lecito e moralmente doveroso, *pietatis intuitu*, restituire alla moglie la propria dote durante il matrimonio, perché con essa si soccorrano i parenti di lei, si passino gli alimenti al di lei genitore

mandato in esilio o a confino, si venga comunque in aiuto a fratelli e sorelle di lei (73, 1. D. 23, 3). Ché anzi motivi di maggior pietà devono indurre il marito a restituire la dote qualora si debba venire in soccorso a figli della moglie, sia nati da un primo matrimonio che spuri, o si debbano redimere gli stessi caduti in schiavitú (20. D. 24, 3).

E cosí, via, via, motivi di pietà e di misericordia assumono fogge nuove e varie e penetrano come fiamma vivificatrice in tutti gli istituti giuridici, ammansando, mitigando, ingentilendo.

8. Il « beneficium competentiae ».

Il fallito non può essere condannato a piú di quello che egli possiede; ciò per evitare l'infamia, specialmente se i creditori si trovassero in speciali rapporti di parentela coi debitori.

Siamo ben lontani dall'orrendo carme delle XII Tavole: *Tertiis nundinis partis secanto* (Tav. III, 6). Ma a poco a poco la cosa diventa sempre piú umana.

Nel Diritto Giustinianeo al fallito si lasciano ancora i mezzi per una vita onorata e secondo la sua condizione sociale: *ne egeat* (173, pr. D. 50, 17).

Di qui si svilupperà, attraverso il Diritto Canonico, il cosí detto privilegio di competenza dei Codici moderni.

II.

L'INFLUENZA CRISTIANA SUL DIRITTO COMMERCIALE

1. Il nuovo concetto dell'« aequitas ».

Tra i dotti dei tempi piú vicini a noi si cercò negare, contro l'evidenza storica dei fatti, che l'equità sia un concetto romano.

Secondo Aristotele, l'*aequitas* è la correzione del giusto legale, in quanto il legislatore, nel formulare la regola generale, non ha potuto necessariamente tener conto di tutti i casi particolari.

Nella sua etimologia, *aequitas* significa *uguaglianza*, tenute presenti le speciali condizioni sociali.

Celso definisce il diritto: *Ars boni et aequi: ars*, vale a dire sistema tecnico: *boni et aequi*, del giusto e dell'onesto, diremmo noi.

Già fin dal II secolo il Diritto Romano era diventato un sistema di equità. E l'equità non si è mai staccata dai suoi caratteri specifici: è equo tener presente la buona fede...

Il trionfo dell'*aequitas* sulle formalità quiritarie e solenni si delinea e si compie, nella sua essenza, per opera dei giureconsulti del periodo adrianeo. Giustiniano però su di essi non fa un semplice lavoro riassuntivo, ma infonde alla sua opera uno spirito nuovo, già patrimonio della società, non ancora del diritto.

La dottrina cristiana con la sua diversa concezione della vita, coi suoi ideali di pace e di carità, informa nuovi motivi per regolare rapporti umani, per maggiormente considerare il bene e i vantaggi altrui, per proteggere il debole, per essere miti e compassionevoli con chi ha mancato.

Tutto si opera per via di leggere modificazioni, le quali con termine giuridico si dicono interpolazioni: *sed melius est*, *magis est*, *benignius*, *mitius*, *iustius*, *tutius*, *humanius*, *commodius*, *aequius*, ecc. Interpolazioni che rappresentano al vivo lo sforzo di armonizzare il Diritto Romano con quel che costituiva il patrimonio intellettuale del tempo e che era nient'altro che il trionfo delle idee cristiane sull'egoismo individualistico romano.

Assai diversa era invece l'*aequitas* classica romana, la quale rimane come travolta dall'onda benefica del cristianesimo. Un nuovo giro al sangue con nuovi innesti vitali: e il decrepito *Ius Romanum* rivive e prospera meravigliosamente, spogliandosi anche dei suoi princípi fondamentali, i quali con la loro morte distruggono nella loro struttura le istituzioni repubblicane.

Nel IV-V secolo il concetto dell'*aequitas* si allarga e la parola acquista il significato di *clementia*, *charitas*, *humanitas*, *pietas*...

Anche la parola *humanitas* ha cambiato significato sí da comprendere nel suo ambito anche considerazioni altruistiche, per cui

si dice *humanitas* qualsiasi giovamento al prossimo. Cosí sant'Ambrogio.

Benignitas, humanitas, pietas sono voci che si riscontrano assai spesso nelle leggi novelle in favore non solo di congiunti, ma di tutti, e travolgono cosí le forme piú salde dell'antico diritto.

Dal *Corpus Iuris* balza fuori una rivelazione di morale assai diversa e lontana da quella del mondo pagano, nella quale è facile scorgere tutta la concezione cristiana dei fini della vita, e dalla quale si diffonde un ardore infinito d'umanità, una nuova luce di vero, un nuovo spirito di giustizia, come ben osserva il Riccobono.

E tutta la legislazione del IV secolo si aggira intorno a questo concetto, che non è piú classico ma cristiano.

Vediamone l'applicazione in alcuni istituti giuridici.

2. Il commercio.

Nasce ora il concetto del *iustum pretium*, della *iusta aestimatio* negli affari commerciali: non è mai lecito nuocere agli altri.

A questa idea si ricollegano le antiche figurazioni romane del Redentore col moggio: *iustum modium*.

Nel Diritto classico invece vigeva il principio del *Digesto: in pretio emptionis et venditionis naturaliter licet contrahentibus se (invicem) circumvenire* (16, 4. D. 4, 4; cfr. anche 22, 3. D. 19, 2). Nessuna recriminazione era ammessa per il prezzo già pagato, anche se esorbitante, purché la *circumventio* fosse avvenuta *naturalmente* cioè senza dolo cattivo, per es. vantando la propria merce oltre il giusto.

Con l'affiorare dei sentimenti cristiani nella coscienza sociale del popolo, si fa luce un altro concetto nuovo, che ha carattere di protezione per il debole e per il povero, i quali possono trovarsi in circostanze tali da essere obbligati a svendere.

Cosí la *laesio ultra dimidium* dà diritto al compenso o anche alla rescissione del contratto. I potenti non debbono sfruttare il debole e il povero.

Il principio è ammesso pure nel Diritto moderno.

3. La « mora accipientis » e la « mora debitoris ».

Se il debitore non sodisfa il suo debito nel tempo stabilito, è giusto che risponda di ogni eventualità, salvo casi di forza maggiore.

Ma se il creditore non ha accettato la soluzione fatta regolarmente secondo i patti, il debitore non è piú tenuto a nulla.

Per es.: uno ha venduto del vino, e il compratore, al tempo stabilito, non ha ritirato la merce, mentre preme al venditore che siano liberate le sue botti. Il Diritto classico concede allo stesso venditore di versare il vino sulla strada e di farselo pagare ugualmente. Ma il cristiano non può accettare tale principio, che, del resto, è strettamente logico, a rigore di diritto. *Summum ius, summa iniuria!* E nella pratica il cristiano non fa uso di quel diritto che ripugna alla sua onestà. Di ciò il legislatore è contento; e, sebbene non si senta di annullare, con un taglio netto, tutto il passato, esorta ad agire onestamente, lodando il venditore del vino del caso suesposto se non lo versa e lo conserva.

4. Il deposito.

La vera giustizia esige che il proprietario possa esercitare la sua influenza sulla cosa dovunque essa si trovi, anche se fosse stata depositata da un ladro presso un terzo: *latro spolia quae mihi abstulit posuit apud Seium inscium de malitia deponentis: utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? Si per se dantem accipientemque intuemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit:* — e ciò sentenziava il Diritto Romano classico — *si totius rei aequitatem, quae ex omnibus personis quae negotio isto continguntur impletur, mihi reddenda sunt. Et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur ab ullius personae iustiore repetitione* (31, 1. D. 16, 3). C'è dunque una correzione nell'essenza stessa del Diritto classico, che si è imposta dallo sviluppo delle idee cristiane del tempo.

Tertulliano afferma che i cristiani non devono essere cupidi di guadagni. E Valentiniano raccomanda ai vescovi di vigilare

perché i fedeli nel commercio si contentino di lucri moderati senza sfruttamenti. È dunque tutto un ordine d'idee differenti dai concetti pagani.

Tutti questi concetti si possono meglio illustrare con la luce che emana dalla definizione ambrosiana della giustizia: *Iustitia suum cuique tribuit, alienum non vindicat, utilitatem propriam negligit, ut communem utilitatem custodiat* (*de off.*, I, 24, 115).

III.

L'INFLUENZA CRISTIANA NELLA SFERA DELLA MORALITÀ GENERALE

1. Beneficenza.

Le numerose donazioni creano nuovi istituti giuridici. Cosí la *fondazione*, la quale è una novità di fronte al Diritto pagano, che pure aveva la sua beneficenza.

Ma la beneficenza pagana non poteva essere, esistere, se non in quanto si attribuivano i beni ad un istituto o collegio già esistente. Al Diritto classico era sconosciuto il concetto di *fondazione*, cioè quel concetto per il quale si destina ad uno scopo particolare un patrimonio che viene amministrato da quegli ordini stabiliti nelle tavole della fondazione. Questo concetto si distingue nettamente dal concetto di corporazione o collegio in uso presso i Romani antichi. Il patrimonio della fondazione è nuovo, generalmente è amministrato dal vescovo; e il Codice di Giustiniano scende a particolari notevoli trattando dei doveri e dei diritti dei vescovi a questo riguardo.

La fondazione si dice anche *pia causa*, perché sempre devoluta a scopi pii e frutto in gran parte di elemosina, sgorgante cioè da quel sentimento cristiano, che lo stoico Seneca definiva: *una debolezza di animo piccolo!*

« I Greci e i Romani — ben osservava il Grazioli qualche anno fa — sapevano egregiamente l'arte di godere, ed hanno lasciato monumenti meravigliosi, elevati al godimento (anfiteatri, teatri,

terme, circhi). Il cristianesimo li ha superati nell'innalzare altri monumenti, che essi non sospettarono neppure: ospedali, brefotrofi, ospizi, asili infantili, lazzaretti: monumenti che non grondano lacrime e sangue, ma sono eretti a consolare, a difendere, a sollevare i deboli e i sofferenti ».

2. Violenza.

Contro la violenza ingiusta, il Diritto classico ammette, senza limitazioni di sorta, il principio: *vim vi repellere licet.*

Il cristianesimo modifica questo concetto assoluto per il fatto che *hominem homini insidiari nefas est.* Si può perciò respingere la violenza con la violenza solo per difesa personale, *ob tutelam corporis sui* (3. D. 1, 1), con esclusione di difesa per i beni.

L'aggredito anticamente poteva difendersi con qualsiasi mezzo, anche uccidendo l'invasore. Giustiniano interviene e conferma il principio, ma ne proscrive gli eccessi: *cum moderamine inculpate tutelae.*

C'è dunque una limitazione nella difesa del possesso.

L'aggressore sulla pubblica strada *impune occiditur*, sentenziava il Diritto classico. Ma Giustiniano aggiunge *si aliter periculum effugere non potest* (*Inst.*, IV, 3, 2).

Impunemente si poteva uccidere il ladro di notte: *Si nox furtum faxsit, si im occisit, jure caesus esto* (Tav. VIII, 12); di giorno se si difende colle armi: *Luci... si se telo defendit* (ibid., 13).

Nel Diritto classico incominciano le limitazioni: se il ladro può essere arrestato, non deve essere ucciso! C'è un progressivo sviluppo della forza dello Stato che concorre a reprimere la violenza.

Ma, nonostante le limitazioni, il principio arcaico quiritario resta: chi può fare da sé, non deve ricorrere al magistrato.

Solo il cristianesimo nega il potere ai singoli di farsi giustizia da sé. E il vecchio Diritto Romano, il *ius vetus*, come lo chiama una disposizione imperiale accolta nel Codice Teodosiano del 438 (1. *Cod. Theod.*, 8, 16), si rinnova cosí intieramente al contatto col nuovo divino spirito, che tutto lo penetra e lo ravviva.

Questo era il punto di partenza nel secolo scorso per quelli che credevano di poter negare ogni influsso cristiano sul Diritto di Roma.

La tesi romanzesca del Renan era la solita: il cristianesimo, partendo dal concetto che il suo regno non è di questo mondo, nulla fece per migliorare la sorte degli schiavi. E invece avrebbe dovuto proclamare libertà e uguaglianza per tutti gli uomini.

Questa è una vera inesattezza. Il mondo antico, economicamente, è tutto fondato sulla schiavitú. Un'azione assoluta e intransigente, tipo quella della Rivoluzione francese, sarebbe stata follia, avrebbe fatto crollare, rovinare il mondo di allora.

Ma è proprio dalle dottrine e dal magistero della Chiesa che le leggi civili ricevettero caratteri di libertà e di umanità che prima non potevano avere. Il progresso in questa materia è arduo e lento a cagione dei costumi e dei tempi calamitosissimi; ma la Chiesa non si è mai arrestata nell'ascesa mirabile. La sua azione fu pacifica e graduale.

Già san Paolo incomincia a proclamare il principio che tutti gli uomini sono eguali per natura né ci dev'essere distinzione dinanzi a Dio tra schiavi e liberi (*I Cor.*, 12, 13; *Gal.*, 3, 26-28): principio che si riflette subito nella vita economica e si traduce in pratica tra i cristiani. Nella lettera a Filemone, san Paolo gli ordina di ricevere lo schiavo Onésimo, fuggito, come un fratello (1). Non era avvenuto cosí quando lo stesso principio della uguaglianza naturale di tutti gli uomini era stato annunziato dagli stoici (Petronio, *Satyric*, 71).

A poco a poco le idee cristiane, propugnate dai Padri e dai Concili, s'impongono alla stessa mentalità pagana e influiscono positivamente sulla legislazione civile, mentre pure si formulano,

(1) Dell'opera dei Concili in favore degli schiavi mi propongo di trattare diffusamente in un prossimo articolo. Vedere la questione trattata sulle fonti nel lavoro di Melchiorre Roberti, *La lettera di san Paolo a Filemone e la condizione giuridica dello schiavo fuggitivo*, Milano, « Vita e Pensiero », 1933. Ivi è pure detto perché il pensiero di san Paolo abbia tardato a prevalere.

in seno alla cristianità, leggi e statuti. Nei Concili soprattutto spesso si torna sull'argomento degli schiavi, che sono uguali agli altri, figli di Dio come gli altri e debbono perciò essere trattati con molta carità. E si viene a statuizioni di carattere particolare, per es.: che un padre deve preferire di dare la propria figlia ad uno schiavo cristiano e non ad un libero pagano. Dietro l'influsso di tali statuizioni Costantino arriverà a dare il nome di *homicidium* anche all'uccisione dello schiavo.

Nel Codice Teodosiano si proibisce di separare la famiglia degli schiavi. È il *favor libertatis*, tanto decantato dagli Imperatori cristiani (33 e 49. C. 1, 3), che si trova già in embrione nelle arcaiche *actiones*, e che ora si sviluppa per opera dei Padri.

Conseguentemente nelle leggi civili entra anche il divieto per i pagani di tenere schiavi cristiani (56, 3. C. 1, 3).

A poco a poco viene abolita la servitú della pena, per la quale certi condannati erano ridotti nella condizione di schiavi, e si proibisce di percuotere i colpevoli in faccia, perché la faccia è immagine della bellezza di Dio (1. *Cod. Theod.*, 9, 3; 2. *Cod. Theod.*, 9, 40).

La legislazione di Augusto, per motivi sociali, vale a dire allo scopo di prevenire il tracollo dell'economia nella società pagana, aveva cercato di limitare libertà e manomissione. Ma, per opera degli scrittori ecclesiastici, questo punto della legislazione augustea cade presto in disuso e la manomissione è ammessa in larga scala (SANT'AGOSTINO, *Sermo*, 21, 6). Anzi due Costituzioni di Costantino degli anni 316 e 321 dànno valore legale alla *manumissio in Sacrosanctis Ecclesiis*, di pretta marca cristiana, e già da lungo tempo largamente usata nella Chiesa.

Si volle derivare questa forma di manomissione dal Diritto sacrale greco, che tratta d'una specie di compra fittizia fatta dalla divinità. Un grande romanista, il ven. Ferrini (*Pandette*, 71), nega l'identità dei due istituti giuridici. Qui difatti nessuna compra, fatta dalla divinità, per quanto fittizia, è dato scorgere. Tale uso si trovò nelle comunità cristiane fin dal loro nascere molto diffuso, naturalmente diffuso. Né la vita delle primitive comunità cristiane lascia luogo a dubitarne.

Nessuna distinzione conobbe mai la Chiesa fra schiavi e liberi nell'ammettere agli uffici ecclesiastici, agli Ordini Sacri, nei cimiteri cristiani (DE ROSSI, *Roma sotterr. crist.*, I, 84; *Bullet.* a. 1866, pag. 24): sicché lo schiavo cristiano può ben riposare accanto al padrone in una pace piú degna. Ché anzi la Chiesa onorò nello schiavo martire l'eroismo delle virtú e lo pose sull'altare alla venerazione di patrizi e matrone.

4. L'ESPOSIZIONE DEI FANCIULLI.

Roma pagana non ha fatto mai nulla a questo riguardo. Solo le *opere pie* della Chiesa vi apportano qualche miglioramento.

Lattanzio, che aveva studiato molto profondamente il diritto considerato a quei tempi elemento essenziale alla cultura di un giovane e che dietro l'esempio dei giuristi intitola il suo trattato *Institutiones*, ci mette sott'occhio la divergenza profonda che c'è su questo punto tra le idee cristiane e quelle pagane.

Attenendosi ai supremi princípi della giustizia, cui egli sostiene che non si debba derogare per meri riguardi di utilità, propugna il grande apologista rispetto alla vita e alla dignità umana. E i suoi motivi finiscono per essere accolti dalle leggi.

Tertulliano rinfaccia ai pagani il fatto che essi anneghino i bambini superflui, che li lascino morir di fame, di sete, di freddo, che li espongano ai cani affamati.

Ed ecco le *Costituzioni apostoliche*, che impongono ai cristiani di raccogliere questi derelitti con sollecitudine materna e di supplire per essi i genitori.

Costantino non solo vieta l'esposizione di fanciulli, ma impone ai prefetti d'Africa di sovvenire i bisogni dei padri poveri, perché questi, non potendo, per la loro povertà, allevare i propri figlioli, non siano tentati ad esporli.

5. Il divieto del sequestro del cadavere.

Il concetto rigido arcaico dell'obbligazione ammette il soddisfacimento del diritto sul corpo stesso del debitore. Di qui la *noxa caput sequitur* (Gaio, 4, 81). E di qui anche il sequestro del cadavere del debitore, che appartiene per diritto al creditore, il quale perciò può impedirne i funerali.

Il rigore del diritto non si arresta a Roma di fronte alla morte, come ben osserva il già citato Riccobono. È la *noxae deditio*, ricordata da sant'Agostino e da sant'Ambrogio, i quali muovono guerra aperta contro tale uso inumano. Segue la legislazione proibitiva degli Imperatori cristiani.

IV.

L'INFLUENZA CRISTIANA SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Il matrimonio.

L'elemento formale del matrimonio romano è religioso: il romano si sposa per perpetuare la famiglia, la quale deve continuare il culto dei sepolcri. È quindi una grande sventura l'estinzione della famiglia. C'è inoltre un elemento politico, e in questo senso il matrimonio viene definito da Cicerone: *Seminarium Reipublicae.*

L'idea della perpetuità del vincolo, della indissolubilità, è insita alla natura stessa del matrimonio. Per diversi sacerdoti, nel Diritto sacrale c'è la *Confarreatio*, cerimonia solenne, che dà una garanzia legale alla perpetuità.

Il divorzio o il repudio non si possono immaginare nel periodo arcaico, e non se ne sente neppure il bisogno. La donna infatti è sempre sotto tutela o del padre o del marito ed è perciò inconcepibile una separazione. Il marito poi, avendo giurisdizione sulla moglie, ed essendo l'esecutore delle sentenze del *tribunale di famiglia*, che ha potere di condannare anche a morte, può punire in altro modo le infrazioni ai suoi ordini senza ricorrere al divorzio.

Ma quando, dopo le Guerre Puniche, col cambiamento del diritto vennero meno le forme solenni, allora si disse: *Consensus facit nuptias, non concubitus* (15. D. 35, 1). Il Levy nega che questa massima, che nel *Digesto* si attribuisce ad Ulpiano, sia classica. Sarebbe, secondo lui, una grossa interpolazione bizantina, perché nel Diritto classico essenziale al matrimonio è da ritenersi la *ductio sponsae in domum mariti*. È sempre la solita storia: si cerca di attribuire all'Oriente tutto ciò che sa di volontà, consenso, equità! Pare invece che la *ductio* sia niente altro che un puro uso nuziale, che se ha molta importanza socialmente, non ne ha nessuna giuridicamente.

Anche nel periodo quiritario stesso il consenso, la *maritalis affectio*, deve essere permanente; venendo meno, con l'allontanarsi di un coniuge, cade il matrimonio.

Per una finzione giuridica il Diritto postliminare reintegra il cittadino ritornato dalla prigionia in tutti i suoi diritti, ma lascia intatte le questioni di fatto: quindi non reintegra il matrimonio.

Secondo quel che riferisce Gellio (*Notti attice*, IV, 3), il primo divorzio sarebbe capitato a Roma verso il 523 a. u. c. Ma sulla fine della Repubblica, con l'affluenza delle ricchezze, dei forestieri e degli schiavi orientali, rotti ad ogni dissolutezza, il malcostume entra in Roma e il divorzio dilaga.

Gli stessi uomini politici ne dànno uno spaventoso esempio. Seneca, lo stoico, arriva a dire che ormai ai suoi tempi le matrone non contavano piú i loro anni dai consoli, ma dai mariti che avevano avuto (*de benef.*, III, 16, 2).

Augusto aveva cercato dei rimedi, ma non aveva saputo fare altro che legalizzare il divorzio, restringendolo ad una forma piú o meno complessa con la *Lex Iulia de adulteriis* dell'anno 18 a. C.: il marito avrebbe dovuto annunziare la sua volontà di divorziare davanti a sette *cives puberes* e ad un suo liberto, per mezzo del quale avrebbe dovuto mandare alla moglie il libello del ripudio.

Nonostante questi palliativi, il malcostume imperversa. Sappiamo da Dione Cassio che sotto Settimio Severo c'erano nella sola Urbe piú di 2000 casi di divorzio.

La reazione energica contro questa piaga sociale comincia coi Padri. Costantino, dietro il loro impulso, emette una prima costituzione, con la quale non si abolisce il divorzio, ma lo si punisce se non sia fatto in base a cause legalmente riconosciute (*Cod. Theod.*, 3, 16).

Il concetto arcaico del matrimonio è dunque cambiato: questo non può piú cessare cessando l'*affectio maritalis*, ma deve durare fino alla morte. E ciò non per un semplice stato di fatto, ma per legge.

Fino a pochi anni fa gli studiosi trascuravano questa legge di Costantino, stimandola una vera eccezione; e nel Diritto Giustinianeo vedevano un ritorno all'antico.

Ma perché non si venne subito all'abolizione definitiva del divorzio? Anche qui si ha un fenomeno analogo a quello della schiavitú. Il male era troppo penetrato nello spirito della società e non era possibile che il risanamento fosse opera di un sol giorno.

Anche dopo Costantino aspro è il conflitto tra paganesimo e cristianesimo. Trionfa il paganesimo con Giuliano, ma torna a galla il cristianesimo definitivamente con Teodosio.

E un crescendo continuo si nota allora a questo riguardo nella legislazione, soprattutto nelle *Novelle*.

Dopo Costantino come causa di divorzio si riconosce solo l'*amentia* e qualche volta anche la *captivitas*.

E mentre la sposa impazzita, pel Diritto pagano si poteva sempre ripudiare, un'interpolazione nel framm. 22, 7. D. 24, 3 ci avverte che i nuovi sentimenti cristiani non consentono tale stato di cose: *qui enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?*

C'erano delle restrizioni notevoli anche a riguardo della *captivitas* e del Diritto postliminare. Il giureconsulto Paolo, discepolo del grande Muzio Scevola e contemporaneo di Ulpiano, sotto i Severi ci avverte: *Non ut a patre filius, ita uxor a marito iure postliminii recuperari potest, sed tunc, cum et voluerit mulier et adhuc alii post constitutum tempus nupta non est; quod si noluerit, nulla causa probabili interveniente, poenis discidii tenebitur* (8. D. 49, 15).

E le leggi augustee? Avevano già cominciato a vacillare molto tempo prima di Costantino, lo attesta Tertulliano (*Apol.*, 4). Ed ora son tutte cadute per forza di cose.

E mentre si proibisce il divorzio, soprattutto nell'interesse dei figli: *solutionem matrimonii difficiliorem debere esse, favor impetrat liberorum* (*Nov.*, 2, 12), si concede alla donna la parità dei diritti in relazione al matrimonio (2, 1. C. 2, 45), si provvede alla legittimazione dei figli *per subsequens parentum matrimonium*, s'impone maggior rispetto al sangue e all'affezione naturale nel regolare la successione ereditaria, grandemente si onora la maternità!

2. Le seconde nozze.

Nella *laudatio Turiae* gli elogi principali delle donne sono: *uni viro nupsit, lanam fecit, domi mansit...* Ma con lo scomparire delle semplicità quiritarie, il principio antico nella prassi viene completamente abbandonato. Si deve giungere al cristianesimo (a san Paolo e ai Padri) per trovare la reazione contro il dilagare del malcostume, che a Roma si presenta anche sotto questa forma.

Conseguentemente, preparata l'opinione pubblica, interviene anche la legislazione, la quale non proibisce le seconde nozze, ma tende a renderle sempre piú difficili imponendo loro delle multe e pene pecuniarie piú o meno gravi (3. *Cod. Theod.*, 8, 18; *Cod.*, 5, 9; *Novelle*, 2, 22, 23, 41, 43...).

3. La considerazione della donna.

Nel Diritto arcaico la donna è pienamente soggetta al padre o alla potestà del marito o di altri prossimi parenti: essa rimane sempre *filiafamilias*. In seguito incomincia una certa emancipazione, dapprima ristretta, la quale a poco a poco si viene allargando e sviluppando.

Sotto Augusto alla donna si dà il titolo onorifico di *materfamilias*, e s'incomincia a concedere che essa possa divenire *sui iuris*, non soggetta cioè se non in una maniera blanda alla potestà di

qualcuno. Alcuni passi ancora, e sotto Giustiniano noi troviamo perfetta uguaglianza fra l'uomo e la donna per riguardo ai costumi; uguaglianza che era già stata auspicata da Lattanzio e dagli apologisti e che ora viene codificata dalle *Novelle*.

Rimanevano ancora legalmente delle restrizioni assolute per qualche classe di persone: le *scenicae* per esempio erano considerate *infami* e perciò non potevano essere sposate da senatori o da figli di senatori, non si potevano presentare in giudizio, ecc. Ma le costituzioni 23, 28. C. 5, 4 decidono che la redenzione della donna, dovuta al pentimento, dia adito all'uguaglianza giuridica. Le restrizioni non sono piú assolute dunque. E il buon costume prevale in tutti gli ambienti sociali.

Via via è una filza di leggi proibitive a questo riguardo: abolizione di balli pubblici, limitazione di feste pagane, trasformazione dei Saturnali nel nostro carnevale, ecc.

V.

L'INFLUENZA CRISTIANA SUL DIRITTO PUBBLICO

Da Costantino a Giustiniano tutta la legislazione di Diritto pubblico è ispirata e segue l'etica cristiana. Spesso anzi, nella stessa legislazione privata e pubblica, s'impone l'osservanza dei Canoni ecclesiastici e si aboliscono le sanzioni prammatiche in contradizione con quelli.

1. Il diritto d'asilo.

Nasce intorno a questo tempo il diritto d'asilo, per il quale non si può arrestare il delinquente che si sia rifugiato in una chiesa.

Esso però non è creazione di una legge, poiché la legge costantiniana, che si vorrebbe addurre, non esiste; né è derivazione da un simile uso pagano, particolare e ristretto, non universale; ma ha origine consuetudinaria dalla pietà e dalla misericordia, che vengono man mano affermate nei Concili.

Le prime leggi che parlano del diritto d'asilo sono quelle di

Teodosio (392) e di Arcadio ed Onorio (397), le quali vi stabiliscono delle eccezioni. Nel 398 una nuova costituzione imperiale, ad eliminarne gl'inconvenienti, avrebbe voluto abolire tale diritto d'asilo, ma l'anno dopo, dietro istanza del Concilio cartaginese, la costituzione viene in parte ritirata. L'istituto giuridico era ormai entrato nella mente e nella pratica dei popoli e non era piú possibile espungerlo dalla legislazione.

Giustiniano non fa che riconoscere un uso già esistente e in piena vitalità; e la sua sanzione legale è dipendente dalla sanzione canonica.

Tale diritto compete anche agli oratori, i quali non si distinguono bene dalle chiese nella legislazione giustinianea.

Quando gli oratori in questione siano quelli di istituti di beneficenza, il diritto d'asilo si estende a tutto il recinto dell'istituto.

2. Il diritto funerario.

Un altro punto caratteristico del Diritto Romano, sul quale è facile constatare il grande benefico influsso cristiano, sono i cimiteri.

Il sepolcro del Diritto pagano è sacro, ma lasciato all'iniziativa privata, alla pietà dei parenti. Di conseguenza, chi non lascia parenti dietro di sé non avrà funerali. Di qui la frequenza dei *Collegia funeraticia* per assicurarsi una sepoltura onorata in ogni caso. Inoltre non ci sono cimiteri, ma tombe isolate.

I cristiani (Sant'Ambrogio, *de off.*, 2, 28, 142) reclamano fin da principio il seppellimento dei poveri, che Giustiniano chiamerà poi, con frase cristiana, *officium totius humanitatis* (14, 7. D. 11, 7). Cosí ogni comunità cristiana venne ad avere il proprio cimitero, che a poco a poco da *dormitorio* diventò *camposanto*, destinato cioè al seppellimento dei fedeli, negli scritti apostolici chiamati *santi*.

Riporto una pagina che S. E. il prof. Riccobono, già piú volte citato, scriveva nel 1911 sulla rivista di *Diritto civile*, pag. 37-70:

« La fede nella vita futura — dice dunque l'illustre romanista — nella risurrezione dei corpi alimentò tra i cristiani un vero culto delle spoglie mortali; abborrito fu il costume di bruciare i cada-

veri ed il seppellimento assurse ad un dovere religioso della comunità cristiana. Sant'Ambrogio consiglia la vendita degli arredi consacrati per seppellire i fedeli: *humandis fidelium reliquiis... vasa Ecclesiae etiam initiata frangere, conflare, vendere licet* (*de off.*, 2, 28, 142).

Nelle leggi questa nuova religione dei morti si riflette in varie applicazioni.

Il marito, anche se non ha dote, è tenuto al seppellimento della moglie, ove il padre o l'erede siano insolventi (28. D. 11, 7; 20, 1. D. 29, 2).

L'atto pietoso è imposto pure agli estranei, e si avverte espressamente che a volte può essere ispirato dal sentimento di fratellanza umana, come chi gerisce un *negotium totius humanitatis* (19. D. 15, 3; 49, in fine. D. 10, 2; 12, 2. D. 11, 7).

Ma piú notevole è una decisione in materia testamentaria. Tizio istituí il suo erede sotto la condizione che egli dovesse gettare nel mare il cadavere del testatore. L'erede non ubbidí, e gli vien mossa lite dai successori legittimi per l'inadempimento della condizione.

Giustiniano cosí decide: 27, pr. D. 28, 7: *Laudandus est magis quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare... abiecit, sed memoria humanae condicionis sepulturae tradidit.*

E la decisione parrà anche a noi plausibile.

Che lo fosse per i Romani è dubbio. Lode e biasimo, come si leggono nel testo, non sono argomenti giuridici. Il giureconsulto esaminava certamente il caso sotto un doppio punto di vista: se il testatore era sano di mente; e poi se la condizione poteva dirsi illecita. Nel testo sono tracce di questo esame, troncato da Giustiniano.

Ora io oserei dire che quella condizione non poteva apparire cosí orrenda ai pagani.

Il culto dei morti era puramente familiare. Fuori la famiglia, nella morte c'è il nulla. Se qualche cosa sopravanza è la memoria del culto dei parenti, quando pure...

Ovidio raffigura un testatore che ordina sia il suo corpo affidato

all'onda veloce del Tevere, perché l'erede ha grave la cura del sepolcro: *displicet heredi mandati cura sepulchri* (*Fasti*, V, 655)...

Ricorderò con Festo (RICCOBONO, *Fontes*, 249) i corpi di schiavi e plebei ammucchiati nelle fosse dell'Esquilino insieme alle immondezze, dove si raccoglievano intorno lupi raminghi e famelici (ORAZIO, *Epod.*, 5, 99).

Tutto ciò è ben naturale. Seneca, la piú alta coscienza di Roma pagana, dotato d'uno spirito acuto e sensitivo, volto soprattutto ad esprimere l'intimità delle cose morali, cosí parla dei sepolcri: *Vitae multa debemus, morti nihil. Non defunctorum causa sed vivorum inventa est sepultura ut corpora et visu foeda et odore amoverentur... sic non defunctis sed nostris oculis parcimus* (*de remediis fortuitis*, 5).

E se cosí è, quel testatore pagano, che non si attende dentro l'urna conforto di pianto, poteva avere interesse degno di protezione a voler tutto l'oblio nell'immensità dell'oceano.

Tutte queste idee furono riprovate dal cristianesimo ed annullate; perché gli occhi degli uomini si aprirono a mirare una luce novella, a riguardare principalmente nel fragile involucro umano la bellezza immortale dell'anima, che risplende nel povero, nello schiavo, nel ladrone, e in tutte le creature umane straziate dalla miseria, dal dolore e dalla morte. La legislazione quindi provvede per il seppellimento gratuito dei poveri (*Nov.* 59 dell'anno 537)».

Nascono in questo tempo i cimiteri pubblici. E ormai non c'è piú bisogno che si vendano gli arredi sacri per provvedere al seppellimento dei poveri. Sotto Giustiniano questo diventa un dovere dell'amministrazione pubblica. La vendita degli arredi sacri è ancora considerata, ma solo per riguardo alla redenzione degli schiavi.

3. IL DIRITTO PROCESSUALE.

Tutta questa influenza cristiana su tutti gl'istituti giuridici, che siam venuti elencando, si opera non per forza di leggi, ma per consuetudini, prima praticate in seno alla comunità dei fedeli, e poi man mano passate nel diritto.

Organo di queste consuetudini è l'*audientia episcopalis*, ricordata già da san Paolo, che comincia col diritto per il quale al vescovo compete giudicare i propri chierici. Essa viene in seguito allargandosi sempre piú, e tutti possono ricorrere al tribunale del vescovo per avere giustizia.

Costantino con le costituzioni del 321 e 331 riconosce e rafforza l'uso interno della Chiesa, e i Padri ne parlano come di un loro diritto d'origine divina, per il quale però essi vengono distratti dall'attendere unicamente alle cose spirituali e impigliati nella cerchia delle questioni e degli affari mondani. Sant'Agostino, per esempio, preferirebbe darsi a lavori manuali faticosi piuttosto che *tumultuosissimam perplexitatem causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel diiudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis* (*de oper. Monach.*, 29).

Non è qui il luogo d'un'accurata ricerca, del resto interessantissima anche dal lato apologetico, sull'esercizio di questo potere in mano al vescovo e sulla sua influenza nella legislazione del tempo. Perciò mi limito solo ad una affermazione finale di fatto, che cioè piú volte i successori di Costantino abbiano cercato di reprimere la potenza episcopale, che andava prendendo nuovo vigore di giorno in giorno, restringendo l'*episcopalis audientia* e laicizzando i giudizi. Ma l'istituto, una volta entrato nell'anima del popolo cristiano, che vedeva nel vescovo il rivendicatore naturale e potente dei suoi diritti conculcati, non si poté piú svellere. E le costituzioni imperiali ad esso contrarie rimasero lettera morta o ebbero effimera importanza.

Torino (Crocetta),
Istituto Teologico Internazionale Don Bosco.

DOTT. AGOSTINO PUGLIESE.

L'attualità nasce da tante circostanze, anche da ricorrenze di calendario, e saperne cogliere l'attimo fuggente per inserirlo nella lezione di religione è uno dei modi per rendere interessante tale insegnamento. Qualunque punto di dottrina si stia trattando, la nota d'attualità trova la via per giungere a farsi sentire, non fosse altro che a modo di parentesi o di breve digressione. Senza forzare la materia, si può sempre fare un collegamento culturale d'occasione tra l'insegnamento religioso e le altre discipline scolastiche, poiché gli addentellati non mancano. Anche una semplice data storica, citata nel giorno preciso in cui ricorre, non è piú una fredda cifra, ma una voce di vita. Come esempio, riportiamo alcune ricorrenze del trimestre marzo-maggio.

Telegraficamente.

MARZO.

Il 1° marzo 1809 nasce Federico Chopin, uno dei fondatori della moderna scuola di pianoforte. L'accenno può trovar consensi specialmente nei Conservatori e Licei musicali. Ricordata la celebre *marcia funebre*, rilevare la morte cristiana di Chopin, con qualche breve applicazione pratica.

Il 5 marzo 1827 muore Alessandro Volta; il 6 marzo 1475 nasce Michelangelo Buonarroti: due nomi sfruttabilissimi con rilievi e accostamenti magnifici. Il Volta era anche buon catechista.

Il 7 marzo 1875 nasce a Milano Alessandro Manzoni e ricorre anche la festa di san Tommaso d'Aquino. Parallelo tra gli *inni liturgici* dell'uno e gli *inni sacri* dell'altro. Due spiriti cattolicissimi, due geni italiani.

Il 9 marzo 1454 nasce a Firenze Amerigo Vespucci, che diede il suo nome all'America, nuovo campo d'apostolato. Rilievi sulla crociata missionaria.

Il 26 marzo 1827 muore a Vienna Lodovico Beethoven. Era sordo e creava le piú belle armonie. Victor Hugo trovava in ciò una bella prova dell'esistenza dell'anima. Atrofizzato l'orecchio, organo dei suoni, chi creava sí belle musiche?

Il 28 marzo 1483 nasce a Urbino Raffaello Sanzio. Le celebri Madonne, la *Trasfigurazione*, ecc. È sepolto a Roma, nel Pantheon.

APRILE.

Il 1° aprile 1788 nasceva la madre di don Bosco; il 1° aprile 1934 don Bosco fu canonizzato. Eleganti coincidenze della Provvidenza! Il 1° aprile 1815 nasceva Ottone Bismarck, il cancelliere di ferro. Parallelo fra la sua grandezza e quella di don Bosco.

Il 10 aprile 1821 Silvio Pellico arrivava prigioniero allo Spielberg. Qualche insegnamento tratto dalle *Mie Prigioni*. Leggere il capitolo 57.

Il 16 aprile 1446 muore Filippo Brunelleschi, sommo architetto del Rinascimento. Celebre la sua cupola di S. Maria del Fiore in Firenze. Episodi nella vita scritta dal Vasari.

Il 17 aprile 1790 muore a Filadelfia Beniamino Franklin, l'inventore del parafulmine. Citare qualcuno dei suoi celebri detti e che si trovano nella piccola collezione Sonzogno.

Il 23 aprile 1616 muore Guglielmo Shakespeare. Accennare al suo ormai provato cattolicismo e a qualche suo lavoro drammatico, citandone qualche utile sentenza.

Il 25 aprile 1595, a Roma, in S. Onofrio, muore Torquato Tasso. Celebre lettera del poeta che preannunzia la vicina sua morte ad Antonio Costantini, chiudendo con le parole: *alla Divina Grazia raccomando voi e me stesso.* Altri rilievi sul cantore delle crociate cristiane.

Il 2 maggio 1519 muore Leonardo da Vinci. Sua morte cristiana. Sue opere. Il *Cenacolo.*

Il 5 maggio 1821 muore Napoleone I. Richiami manzoniani.

Il 13 maggio 1804 nasce Daniele Manin, ultimo Doge di Venezia.

Il 15 maggio 1890 il papa Leone XIII pubblica la notissima enciclica sociale *Rerum Novarum.* Benemerenze della Chiesa verso il popolo lavoratore.

Il 20 maggio 1506 muore Cristoforo Colombo. Sarebbe opportuno leggere e commentare la poesia di Giovanni Papini (in volume *Pane e vino,* pag. 129) circa un prodigioso episodio colombiano.

Il 22 maggio 1813 nasce a Lipsia Riccardo Wagner; lo stesso giorno (1873) muore a Milano Alessandro Manzoni; lo stesso giorno (1885) muore Victor Hugo. Una miniera di rilievi. Tra gli altri il famoso colloquio di Victor Hugo con don Bosco.

Il 27 maggio 1265 nasce a Firenze Dante Alighieri, al quale rubiamo un verso per dire al lettore di *Catechèsi:*

messo t'ho innanzi; omai per te ti ciba.
(*Par.*, x, 25).

Ad attualità di date si aggiunge attualità di luogo, quando le citazioni riguardanti Volta, Manzoni, Raffaello, Tasso, Leonardo, Colombo, Dante vengono fatte negli Istituti scolastici che da loro s'intitolano.

Omnia cooperantur in bonum.

GIOVANNI GERMENA, *barnabita.*

IL TERZO COMANDAMENTO: IL GIORNO DEL SIGNORE

Classi superiori.

Nelle classi superiori si deve soprattutto insistere sulle ragioni, sul significato di tale comandamento, prima di richiamare il modo di osservarlo, che i giovani già dovrebbero conoscere. Si deve subito far sentire che questo precetto ha il carattere d'un'istituzione sociale; la sua osservanza dà quasi la fisonomia morale d'un popolo.

Il tempo e lo spazio sono le due cornici misteriose in cui nasce, si stende e scompare la vita umana. Anche oggi, sia per i filosofi, che per i matematici e i fisici, il tempo e lo spazio sono un enigma, quasi a farci sentire la nostra piccolezza; di fronte a essi, che ci dominano, sentiamo la nostra contingenza; solo Dio è sopra di essi, Lui, l'eterno e l'immenso.

E per riconoscere questo dominio divino, a Lui si consacra parte dello spazio e parte del tempo; per ciò sorgono le cattedrali, che nel loro slancio verso l'alto sembrano indicare che tutta l'immensità è di Dio; perciò vengono consacrati i giorni del Signore, che sono come le cattedrali del tempo.

ISTITUZIONE DEL GIORNO DEL SIGNORE.

È DI DIRITTO NATURALE che qualche tempo si consacri a Dio; ma è legge POSITIVA DIVINA la consacrazione d'un giorno ogni settimana.

— *Custodite i miei sabati, e state in timore davanti al mio santuario, poiché io sono il Signore.*

— *Ricordati di santificare il giorno di sabato.*

Il Signore ne fa un segno della sua alleanza col popolo d'Israele;

di fatto il tempio e il sabato entrarono cosí nella vita del popolo ebreo da subirne le stesse vicende: lo splendore del santuario e il rispetto del sabato coincidono con i momenti di massima prosperità di quel popolo; le vicende tristi, le oppressioni, la dispersione, la schiavitú ci fanno assistere alla profanazione del tempio e alla profanazione del giorno del Signore.

Della persecuzione d'Antioco cosí leggesi nel libro dei Maccabei:

Il santuario è ridotto come una solitudine desolata, le feste sono cambiate in lutto e i suoi sabati sono ridotti in obbrobrio.

Geremia nelle sue lamentazioni cosí scrive:

I nemici di Gerusalemme l'hanno vista nella sua ignominia e hanno deriso i suoi sabati; il santuario è stato demolito, e il Signore ha disperso perfino il ricordo delle festività e dei sabati in Sion.

Legge ecclesiastica.

Sin dai primi tempi del cristianesimo venne mutato il sabato nella domenica. Nella *Didachè*, al capo 4º si legge: *Nel giorno del Signore riunitevi a spezzare il pane e a rendere grazie, dopo che avete confessato i vostri peccati, perché il vostro sacrificio sia mondo.*

Le ragioni le dà S. Leone I: *In questo giorno ebbe inizio il mondo. In esso per mezzo della risurrezione di Cristo finí la morte e incominciò la vita. In esso gli apostoli prendono la tromba per annunciare a tutte le genti il vangelo, per portare in tutto il mondo il sacramento della rigenerazione. In esso discese lo Spirito che era stato promesso.*

La Chiesa può determinare quali siano i giorni di festa, oltre la domenica, e li può variare secondo l'opportunità, perché s'adatta sapientemente alle mutate condizioni dei popoli. Quindi anche le consuetudini che si son introdotte con il permesso della Chiesa sorgono a valore di legge.

Le ragioni del comandamento.

1. *La gloria di Dio.*

Per comprendere bene la portata di questa legge divina, bisogna ricordare un po' chi è Dio. Oggi lo si dimentica facilmente;

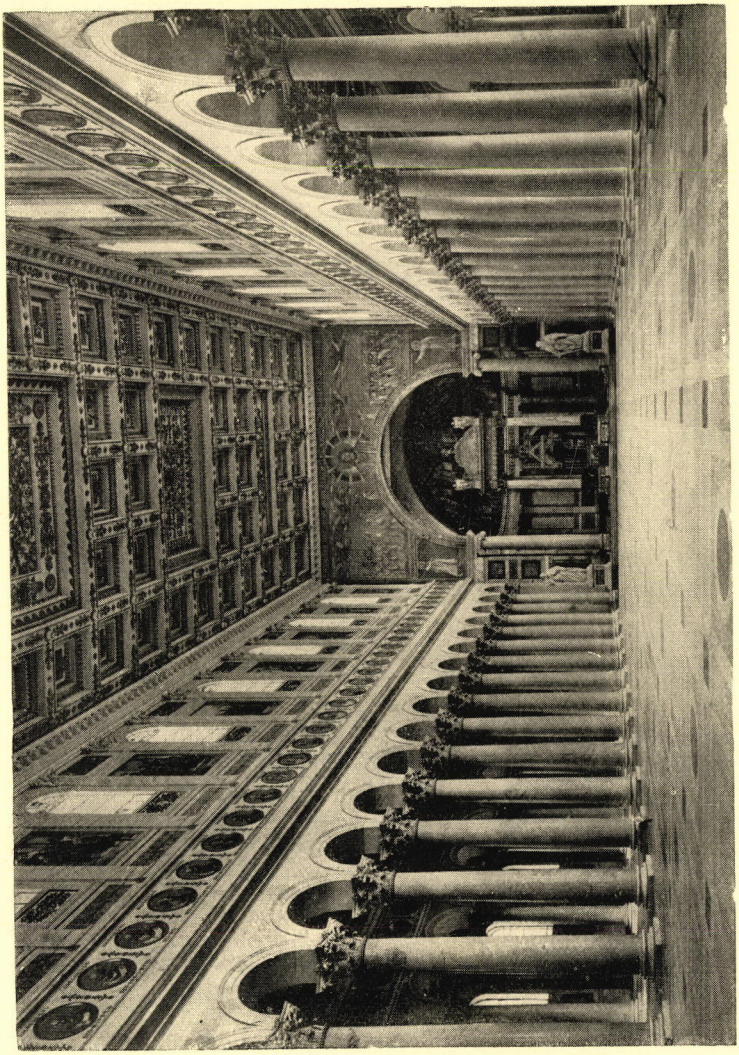

Roma. - Interno della Basilica di S. Paolo fuori le mura. (*Ed. Alinari*).

ricordate l'eterno, l'immenso, il principio supremo, assoluto e unico tutto; solo cosí vedrete la meschinità dei « diritti dell'uomo ».

I libri santi ci ricordano spesso questi pensieri:

O Signore, tua è la terra e l'universo intero e tutto ciò che lo riempie. Tua la potenza, tuo l'impero; tu solo sei sopra tutti. Mille anni davanti ai tuoi occhi come il giorno che passa e non torna. Tutto è travolto dal tempo; anche i cieli invecchiano come un vestito, tu li muterai come un abito sdruscito, li ripiegherai come una tenda, ma tu rimani in eterno, perché i tuoi anni non passano.

La Chiesa, sublime maestra e sapiente educatrice, ci avverte della grandezza di Dio e quasi sempre si rivolge a Lui con l'invocazione: eterno, onnipotente. In un prefazio cosí prega:

In te viviamo ci moviamo ed esistiamo; quindi è giusto e salutare che in ogni tempo ti abbiamo a lodare e benedire. Non v'è alcun tempo né alcun momento che passi senza i benefici della tua pietà. Perciò con varie solennità la memoria dei tuoi doni e delle tue opere salutari adorna i tempi della vita presente; per questo noi rendiamo grazie incessanti alla tua Maestà, sia ricordando i passati gaudi, sia riconoscendo il tempo dei presenti benefici.

Noi spesso dimentichiamo chi è Dio e osiamo mettere in contrasto i diritti suoi con i diritti nostri.

È chiaro che, se questo contrasto ci fosse, dovrebbero sempre vincere i diritti di Dio. Ma poi di fatto i diritti di Dio sono proprio la tutela del nostro bene.

2. *Il bene dell'uomo.*

La legge della santificazione della festa offre grandi beni all'uomo:

a) Beni spirituali:

— La conoscenza della verità. (I giovani possono capire la importanza di questo dono e se ne possono entusiasmare). Essa è il fine dell'uomo; il piú alto uso che questi possa fare delle sue facoltà. *Tutti gli uffici umani sembrano servire ai contemplatori della verità* (S. Tomaso, *Contra gentes*, c. 37); tutte le attività umane devono portare a conquistare la verità; quaggiú non la si raggiunge, ma la si prepara; tutti hanno questo diritto. Nelle feste cristiane

anche gli uomini piú rozzi, occupati nei lavori piú materiali, sono sollevati a contemplare le verità somme, che segnano la via del cielo.

— Il richiamo al cielo, di cui il riposo festivo è figura. La vita cessa d'essere un ergastolo o una galera; diventa una casa dove il padrone è padre, i lavoratori son figli, dove tutti attende una comune mensa. La festa è il giorno della speranza.

Il riposo dalle opere servili ricorda appunto che non vi sono servi per natura, ma solamente che vi sono alcuni che servono per qualche tempo altri che per qualche tempo fan da padroni.

Questo si sente nella casa di Dio, che è perciò casa di tutti, aperta a tutti, fatta con il concorso di tutti. Ma che valore avrebbero le chiese se mancassero le feste?

Disse bene un presidente americano, Grand:

Il passato ha prodotto tutte queste meraviglie (le cattedrali, le opere d'arte) soltanto per la domenica, e la domenica è il giorno in cui Iddio innaffia la pianta del lavoro perché renda e possa produrre i suoi frutti.

— *Le gioie della famiglia.*

È chiaro che solo nella domenica può tutta la famiglia raccogliersi insieme. Qui il catechista può facilmente toccare il sentimento; chi conosce i giovani sa come sentono il bisogno degli affetti familiari; i figli d'esercenti che lavorano anche di festa spesso si lamentano di non avere una famiglia. Sono pianticelle a cui è mancato il calore necessario.

b) Beni del corpo: è certo che il corpo ha bisogno di riposo; senza di esso non rende quanto dovrebbe. Ne hanno bisogno anche le bestie! La rivoluzione con la pretesa di difendere i diritti del povero lo condannò ai lavori forzati.

Il socialista Pietro Leroux nel 1848 diceva: « Io propongo di scolpire sul Pantheon, sopra l'iscrizione: ai grandi uomini la patria riconoscente; quest'altra: la rivoluzione è venuta, e l'operaio è stato obbligato a lavorare un giorno di piú per settimana per vivere ».

c) Il bene della società.

Migliorando l'individuo e la famiglia, il rispetto del giorno del Signore migliora anche la società.

I valori morali sono pur sempre le basi del vivere civile: la festa conserva, educa, affina i sentimenti di carità e di giustizia, che sono continuamente attutiti, soffocati dalla vertigine degli affari, dalla corsa ai guadagni, dall'ansia del sopraffarsi, dal contatto con tanta gente egoista e ingiusta.

Il richiamo alle cose spirituali e celesti ci rende meno feroci nella competizione di beni materiali.

Togliere le feste equivale a materializzare tutta la società.

Ora et labora è stato il programma nel cui nome si è salvata una società in dissoluzione e si sono ammansite le orde barbariche che minacciavano di travolgerla. Il lavoro di sei giorni e la preghiera di un giorno salverebbe ancora la società (1).

Osservate, o giovani: poco tempo fa si diceva che bisognava lavorare anche la festa per il progresso dell'industrie e del commercio; si ripeteva la stupida frase: mangiamo anche la domenica, quindi dobbiamo lavorare anche la domenica. Insipienza dell'uomo che si ribellava a Dio, anche quando gli offriva un sollievo e ne difendeva i diritti! Oggi per salvare il commercio e l'industria, per dar da mangiare a tutti si è dovuto ricorrere alle 40 ore settimanali (2). Oggi da molte parti si sentí il bisogno d'imporre il riposo festivo in modo sempre piú restrittivo, all'infuori di considerazioni religiose. E notate non dico « riposo settimanale » ma, dove appena si può, « riposo festivo », perché tutti insieme sentano il vantaggio di un giorno che tutti affratella e unisce, sia nei doveri del culto, sia nell'intimità familiare, sia nei leciti svaghi. La rivoluzione francese aveva tentato di sostituire la settimana con la decade, ma dovette presto rinunciarvi.

È interessante far osservare che nel medioevo, in cui vi era un gran numero di feste (3), si sono compiute meravigliose e poderose

(1) Un giorno Harnack domandava all'abate di Montecassino che cosa si facesse alla celebre abazia. Rispose l'abate: « Continuiamo ad osservare l'antico *ora et labora* ». « Bene, rispose Harnack, da noi si lavora molto, ma non si prega e perciò le cose vanno male ».

(2) Il curato d'Ars diceva: *conosco un mezzo sicuro per andare in miseria, lavorare di festa.*

(3) 140 (centoquaranta) giorni festivi.

opere d'arte, con mezzi assai inferiori ai nostri. È cosí intuitivo che il riposo festivo è utile e necessario al progresso sociale, che solo per spirito settario si può sostenere il contrario.

PARTE CATECHISTICA.

Si richiami quali sono i giorni di precetto.

I. *La santa messa festiva.*

Si richiami il significato del sacrificio nel culto; in particolare il valore della santa messa. Si concluda con le parole del Manzoni, che chi per colpa trascura un tale dovere, ha rinunciato a Gesú Cristo.

Riassumiamo solo in schema la dottrina a tutti nota:

Assistenza alla messa:

1. Presenza corporale, fisica; basta essere uniti alla folla che assiste, purché si possano seguire le parti principali del sacrificio; non basta la messa per *radio.*

2. Attenzione religiosa, che richiede:

a) intenzione di ascoltare la santa messa;

b) attenzione sia esterna (non fare altro) sia interna.

3. Assistenza a tutta la messa:

a) non si deve mancare alle parti essenziali (consacrazione e comunione);

b) non si deve mancare per una notabile parte della messa.

Nota importante.

Si stia attenti a non lasciare nell'animo dei giovani l'impressione di una specie di farisaismo, come se il peccato mortale dipendesse da circostanze fortuite, esterne al soggetto. Sarebbe errato dire: Se Tizio arriva in chiesa mentre il sacerdote sta terminando la predica, non fa peccato. Se invece è già cominciato l'offertorio, Tizio ha commesso peccato mortale. Questo non è affatto vero. Quando Tizio si muove per andare in Chiesa ha già commesso peccato o no, secondo che è in ritardo per sua negligenza o meno. È l'animo, la volontà che fa il peccato; non può mai un fatto esterno, sopraggiunto, cambiare la qualità morale d'un atto antecedente. Piuttosto si dirà che Tizio, nel primo caso, non è obbligato a sentire un'altra messa, mentre nel secondo caso vi è obbligato, se può.

— Si raccomandi l'assistenza liturgica; si facciano conoscere i messalini in volgare e i fascicoli « La messa per il popolo italiano ».

Si mostri come non è indegno d'uno studente il seguire la liturgia della messa: anzi è il modo piú degno per una persona istruita, la quale sola può capire tante bellezze e tante altezze di pensiero del messale.

Cause scusanti:

1) la necessità: impotenza fisica o morale;

2) la carità (assistenza ad ammalati);

3) l'ufficio.

Si noti: — chi non può sentire la santa messa di festa, non è tenuto ad ascoltarla nei giorni feriali;

— chi però non può *mai*, per l'ufficio, assistere alla santa messa, cerchi di cambiare l'ufficio, se può; intanto cerchi di ascoltare la santa messa qualche volta all'anno, nei giorni feriali.

II. *Astensione dalle opere servili.*

— Si ricordi la solennità e la bellezza del precetto del Signore: *Per sei giorni lavorerai e attenderai a tutte le tue opere. Ma il settimo giorno è il sabato del Signore Dio tuo: in esso non farai alcun lavoro, tu, il tuo figliolo, la tua figliola, il tuo servo, la tua ancella, il tuo giumento e il forestiero che si trova fra le tue porte. In sei giorni infatti il Signore fece il cielo, la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e nel settimo giorno si riposò; per questo benedisse il Signore il giorno di sabato, e lo chiamò santo* (*Esodo*, XX, 8, 12).

Opere servili.

— A riguardo delle opere servili san Tomaso fa una bella distinzione; vi sono opere per cui serviamo il demonio; altre per cui serviamo gli uomini, e si fanno soprattutto mediante il corpo; con altre serviamo direttamente Iddio.

Le prime e le seconde son proibite, le terze sono raccomandate. Quindi la prima cosa da fuggire di festa sono i peccati.

Alcune osservazioni:

— Nel giudicare delle opere proibite si deve badare alla comune estimazione dei buoni cristiani e alla legittima consuetudine.

Cosí in certi casi, fiere e mercati sono tollerati per consuetudine.

— Il guadagno non entra come elemento per giudicare se un'opera è proibita o no.

— Sono proibite le opere servili e non quelle liberali, perché quelle impediscono maggiormente il culto divino, sono piú appariscenti, assorbono di piú la vita pubblica; per tali ragioni sono proibiti anche gli atti giudiziari e i mercati, che non sarebbero propriamente opere servili.

— Si noti che la Chiesa, proibendo le opere servili, non intende d'incoraggiare l'ozio e neppure vuole trasformare la festa in giorno di divertimento, perché allora viene dissacrato per altro modo il giorno del Signore.

Cause scusanti:

1) il culto di Dio (le azioni che vi servono *direttamente*);
2) la necessità familiare o pubblica;
3) la carità;
4) un grave incomodo;
5) la consuetudine;
6) la dispensa: del Papa per tutta la Chiesa; del Vescovo per la diocesi; del parroco per le singole famiglie.

A conclusione dovranno essere lette le veramente belle pagine di A. Manzoni sulla santificazione della festa: sono al capo sesto delle *Osservazioni sulla morale cattolica.*

È peccato mortale non assistere alla messa in giorno festivo.

Chi non sa che la sola enunciazione di questo precetto eccita le risa di molti? Ma guai a noi, se volessimo abbandonare tutto ciò che ha potuto essere oggetto di derisione! qual è l'idea seria, quale il nobile sentimento, che abbia potuto sfuggirla? Nell'opinione di molti non può essere colpa se non l'azione che tenda direttamente al male temporale degli uomini; ma la Chiesa non ha stabilite le sue leggi secondo questa opinione sommamente frivola e improvvida; la Chiesa insegna altri doveri; e quando essa regola le sue prescrizioni secondo la sua dottrina, bisogna prima confessare che è consentanea a se stessa; se le prescrizioni non paiono ragionevoli, bisogna provare che tutta la sua dottrina è falsa, non giudicare la Chiesa con uno spirito che non è il suo, e che essa riprova.

È notissimo che la Chiesa non pone l'adempimento del precetto nella materiale assistenza dei fedeli al sacrifizio, ma nella volontà d'assistervi: essa ne dichiara disobbligati gli infermi e quelli che sono trattenuti da un'occupazione necessaria; e ritiene trasgressori quelli che, presenti con la persona, ne stanno lontani con il cuore: tanto è vero che, anche nelle cose piú essenziali, vuole principalmente il cuore dei fedeli. Posto ciò, vediamo quali disposizioni certe supponga la trasgressione di questo precetto.

La santificazione del giorno del Signore è uno di quei comandamenti che il Signore stesso ha dati all'uomo. Certo, nessun comandamento divino ha bisogno d'apologia; ma non si può a meno di non vedere la bellezza e la convenienza di questo, che consacra specialmente un giorno al dovere piú nobile e piú stretto, e richiama l'uomo al suo Creatore.

Il povero, curvato verso terra, depresso dalla fatica, e incerto se questa gli produrrà il sostentamento, costretto non di rado a misurare il suo lavoro con un tempo che gli manca; il ricco, sollecito per lo piú della maniera di passarlo senza avvedersene, circondato da quelle cose in cui il mondo predica essere la felicità, e stupito ogni momento di non trovarsi felice, disingannato degli oggetti da cui sperava un pieno contento, e ansioso dietro altri oggetti dei quali si disingannerà quando gli abbia posseduti; l'uomo prostrato dalla sventura, e l'uomo inebbriato da un prospero successo; l'uomo ingolfato negli affari e l'uomo assorto nelle astrazioni delle scienze; il potente, il privato, tutti insomma troviamo in ogni oggetto un ostacolo a sollevarci alla divinità, una forza che tende ad attaccarci a quelle cose per cui non siamo creati, a farci dimenticare la nobiltà della nostra origine e l'importanza del nostro fine. E risplende manifesta la sapienza di Dio in quel precetto che ci toglie alle cure mortali, per richiamarci al suo culto, ai pensieri del cielo; impiega tanti giorni dell'uomo indotto nello studio piú alto, e il solo necessario, che santifica il riposo del corpo e lo rende figura di quel riposo d'eterno contento a cui aneliamo, e di cui l'anima nostra sente d'essere capace: in quel precetto che ci riunisce in un tempio, dove le comuni preghiere, rammentandoci le comuni miserie e i comuni bisogni, ci fanno sentire che siamo fratelli.

La Chiesa, conservatrice perpetua di questo precetto, prescrive ai suoi figli la maniera d'adempirlo piú ugualmente e piú degnamente; e tra i mezzi che ha scelti, poteva mai dimenticare il rito piú necessario, il piú essenzialmente cristiano, il sacrifizio di Gesú Cristo, quel sacrifizio dove sta tutta la fede, tutta la scienza, tutte le norme, tutte le speranze?

Il cristiano che volontariamente s'astiene in un tal giorno da un tal sacrifizio, può mai essere un giusto che viva della fede? *Può far vedere piú chiaramente la noncuranza del precetto divino della santificazione? non ha evidentemente nel core un'avversione al cristianesimo? non ha rinunciato a ciò che la fede rivela di piú grande, di piú sacro e di piú consolante? non ha rinunziato a Gesú Cristo? Pretendere che la Chiesa non dichiari prevaricatore chi si trova in tali disposizioni, sarebbe un volere che dimenticasse il fine per cui è istituita, che si lasciasse ricadere nell'aria mortale del gentilesimo* (1).

Del Manzoni scrive il Cantú:

Amava la chiesa « dove l'animo tornò tante volte sereno cantando le lodi del Signore »; chi ve l'avesse osservato nel raccoglimento suo cosí visibile! Voi sapienti, non comprendete come si possa inchinarsi a Dio per tener piú alta la testa in faccia agli uomini, e come siffatte debolezze redimano e salvino il mondo (*Reminiscenze*, v. 1).

Si possono leggere le belle e candide pagine di Tito Casini ne *I giorni del ciliegio* al titolo *Domani è festa:*

Domani è festa, domani domenica, il settimo giorno: riposo d'Iddio e riposo dei credenti in Dio, giorno dell'anima, dopo i sei giorni del corpo, giorno di chiesa, dopo i sei giorni del campo, giorno di preghiera, di fraternità, di pace... Domani è festa...

P. ENRICO MONTALBETTI.

(1) *Osservazioni sulla morale cattolica*, pag. 194-6 dell'edizione curata da don Cojazzi, con la parte edita dall'autore, la parte postuma e una scelta di pensieri religiosi, fin dal 1910, centenario della conversione manzoniana. In questi giorni è uscita la terza edizione (undicesimo migliaio), nella quale è rifatto lo studio sulla conversione del Manzoni, in base a nuovi documenti. Torino, Società Editrice Internazionale, 1935, pag. 575, lire 12.

Per l'insegnamento della religione nelle scuole commerciali

PREMESSA.

L'insegnamento della religione nelle ultime classi dell'Istituto tecnico superiore, impartito a giovani che si preparano a conseguire il diploma di ragioniere, presenta difficoltà didattiche maggiori di quelle che solitamente s'incontrano nel liceo classico o scientifico; e ciò, soprattutto, per l'indirizzo eminentemente pratico degli studi e per l'assenza di quelle discipline, le quali allenano allo studio e alla penetrazione dei problemi speculativi.

A me sembra che alle indagini di natura teologica, alle dimostrazioni apologetiche, meglio convenga sostituire un insegnamento che, scendendo e toccando il cuore di questi giovani, ormai prossimi a entrare nel mondo degli affari, abbia a segnare con netta precisione i princípi morali della loro attività di commercianti, industriali, impiegati, dirigenti d'aziende, ecc.

Non può l'insegnante di religione astrarre dalla mentalità dei giovani che frequentano le scuole professionali; egli, per contro, deve plasmarsi alle loro esigenze colturali, traducendo in esemplificazioni gli eterni e alti precetti della nostra fede.

L'avvicinarsi agli studenti di ragionieria, armati di dialettica e pronti a quella critica fine e profonda che deriva da una preparazione classica e filosofica, dapprima li sconcerta e li umilia; poi, questi giovani, non adattandosi a una posizione d'inferiorità, reagiscono con il loro orgoglio e si distaccano da colui che dovrebbe essere il forgiatore delle loro anime, creando un baratro profondo e incolmabile fra essi e il sacerdote. Vediamo cosí molti studenti seguire annoiati certe lezioni... che a loro non interessano. Cerchiamo in-

vece d'attirare la loro attenzione con argomenti che sono piú affini ai loro studi; e certamente i risultati saranno migliori e i frutti piú copiosi.

Già su questa rivista (avv. G. MIGLIORI, *Appunti di moralità professionale*, gennaio 1933) si è accennato ad alcuni problemi di grande importanza e d'attualità nel campo degli affari, e che toccano da vicino alcuni precetti della morale e della religione. Altri se ne potrebbero aggiungere, per dimostrare che la loro soluzione è sempre possibile seguendo la luce del Vangelo e i dettami della Chiesa, compendiati nel catechismo.

Ad esempio, i seguenti argomenti potrebbero formare oggetto di svolgimento nel 3° e 4° corso di ragioneria:

1) I rapporti fra la morale e il diritto.
2) Dolo, violenza, simulazione e frode nei contratti.
3) Rapporti giuridici e morali fra il principale e l'impiegato.
4) Gli obblighi giuridici e morali degli amministratori e dei sindaci nelle società anonime.
5) La responsabilità morale del fallito.
6) La morale e la religione nel codice penale.
7) Il contribuente e il fisco.
8) L'encicliche papali sulla questione sociale e l'ordinamento corporativo italiano.
9) Le cause morali della crisi.
10) Il problema demografico e l'enciclica di Pio XI sul matrimonio.
11) I rapporti fra Stato e Chiesa.
12) Gl'influssi della morale cattolica nel progresso economico.

* * *

È naturale che di ciascun tema il sacerdote dovrà avere una conoscenza non superficiale, per poter convincere i giovani e in alcuni casi raddrizzare le loro idee, formatesi in modo inesatto o storpiate dall'insegnamento unilaterale dei propri docenti.

È da tutti ammesso, come una fra le tante cause della crisi, la diminuzione, o peggio, l'assenza di moralità, di correttezza, di galantomismo nei rapporti contrattuali in genere. Anzi, l'accentuarsi del disagio economico ha svelato negli individui certi istinti nuovi di lotta, e l'aforisma *homo homini lupus* trova oggi una dolorosa applicazione nel campo degli affari e del commercio.

I ridotti guadagni, non seguiti da una giusta limitazione del tenor di vita, hanno condotto a sistemi di falsificazione e di mistificazione delle merci, hanno instaurato metodi violenti di competizioni, che sono causa di disordini morali e di rovina economica.

Scorrendo i massimari di giurisprudenza vediamo accrescersi, in questi ultimi anni, il numero delle sentenze che condannano questi mezzi sleali di concorrenza; sentenze del tutto nuove nel campo del diritto, se si pensa che il nostro legislatore nella compilazione del Codice di commercio del 1882, ancora in vigore, nulla accennò in proposito, ben lontano dal prevedere simili offese e violazioni dei diritti altrui.

Il nuovo progetto di Codice di commercio regola i limiti della concorrenza e detta sanzioni civili quando questa presenta le caratteristiche dell'illiceità. Ma è necessario, soprattutto, richiamare a un maggior senso di responsabilità e di probità gli uomini dediti agli affari; solo attraverso a una moralizzazione delle attività delle classi commerciali si potrà sperare in un miglioramento delle relazioni sociali e in una maggior educazione e correttezza nel gioco fecondo delle competizioni economiche.

Con l'accennare brevemente, *dal punto di vista giuridico*, all'istituto dell'illecita concorrenza, s'appresta all'insegnante di religione lo strumento per le sue applicazioni nel campo spirituale; si richiama la solenne parola di Leone XIII che nella *Rerum Novarum* condanna *l'usura divoratrice, che, sotto nuovo colore, semina strage per fatto d'ingordi speculatori.*

I. Innanzitutto vediamo che cosa s'intende per *concorrenza* dal punto di vista economico. Essa può definirsi come quella gara che si determina fra piú individui nell'intento di raggiungere un certo fine.

II. Si può manifestare in tre modi:

a) come emulazione amichevole, che implica la cooperazione in ogni caso di bisogno, come quando due amici gareggiano nella salita d'una montagna difficile;

b) come concorrenza commerciale ordinaria, nella quale ciascuno dei parecchi commercianti o produttori vicini si sforza di superare gli altri, sempre però entro i limiti del lecito giuridico;

c) come concorrenza con fini distruttivi, nella quale ciascuno sarebbe disposto ad affrontare fatiche e spese per danneggiare gli altri, in modo da sgombrare il campo per la propria ascesa.

Nei primi due casi, siamo di fronte alla concorrenza considerata appunto come competizione (in inglese *competition*) tra individui che mirano al conseguimento di beni economici per soddisfare ai propri bisogni; nel terzo caso, abbiamo la tipica figura della concorrenza sleale.

III. Ristretta entro i giusti limiti, la concorrenza stimola le iniziative dei produttori, incita a una piú razionale produzione, riduce i costi, avvantaggia i consumatori. Ma accanto ai benefici, esistono anche certi inconvenienti non trascurabili. Infatti la libera concorrenza tende a uccidere se stessa, eliminando il piú debole a favore del piú forte, dando cosí luogo al fenomeno della concentrazione delle ricchezze, con tutte le sue dannose conseguenze (vedi l'enciclica *Quadragesimo anno*). Infine la concorrenza, sviluppando una produzione non disciplinata, può facilmente condurre a una crisi di superproduzione o di sottoproduzione.

IV. Fissato, sia pure brevemente, il concetto economico di concorrenza, bisogna subito soggiungere come questa libertà di produzione e di vendita sia, dal punto di vista del diritto, una *libertas sub*

lege, in quanto esistono limiti giuridici, posti alcuni nell'interesse pubblico, altri nell'interesse privato.

I primi sono spesso accompagnati da rigorose sanzioni penali e formano oggetto di studio del diritto penale, amministrativo, fiscale, ecc.; i secondi sono stabiliti o direttamente da una norma di legge o sono posti in essere dalla volontà delle parti. La violazione di tali limiti dà luogo, nel campo giuridico, ad atti di concorrenza sleale o illecita.

Ma quali sono gli estremi dell'illecita concorrenza? Il progetto di Codice di commercio crede d'individuarli nelle seguenti *forme tipiche:* — uso di nomi e segni distintivi, atti a produrre *confusione* con quelli legittimamente adoperati da altri; — *denigrazione* di prodotti o merci altrui, o sopravalutazione di prodotti o merci proprie con notizie contrarie alla verità; — *false indicazioni* circa la provenienza delle merci. — Infine, con una formula capace d'abbracciare ogni possibile caso, considera illecita concorrenza ogni *mezzo analogo* ai precedenti, atto a sviare l'altrui clientela.

V. Quali sono le cause che determinano il sorgere della concorrenza sleale? Questa può nascere o dalla violazione d'un obbligo contrattuale (*concorrenza anticontrattuale*), o dalla lesione d'un interesse individuale protetto dalla norma, e quindi munito di azione (*concorrenza extracontrattuale*).

A) Concorrenza anticontrattuale.

Nei rapporti contrattuali vengono fissate molte volte certe clausole, la violazione delle quali dà luogo a una forma particolare di concorrenza.

Le *clausole di concorrenza*, per esempio, sono quelle convenzioni in virtú delle quali il dipendente si obbliga a non far concorrenza, dopo cessato il rapporto, all'antico principale. Si comprende come tali clausole, necessariamente limitate nel *tempo*, nello *spazio*, nell'*oggetto* al fine di non coartare eccessivamente la libertà del dipen-

dente, devono essere *morali*, nel senso di rappresentare la tutela di un onesto e ragguardevole interesse del principale.

La legge 18 marzo 1926 sul contratto d'impiego privato, all'articolo 8 stabilisce che « l'impiegato non può trarre per conto proprio o di terzi affari in concorrenza con il suo principale, sotto comminatoria del licenziamento immediato e dei danni. È obbligo dell'impiegato di non abusare, a forma di concorrenza sleale, né durante, né dopo risolto il contratto d'impiego, delle notizie attinte all'azienda del proprio principale ». Tali divieti sono rafforzati dagli articoli 622 e 623 del Codice penale che puniscono la violazione dei segreti industriali e commerciali. Anche senza arrivare a questi estremi, l'impiegato urta contro i princípi della pubblica e privata moralità quando comunica ad altri il contenuto dei libri di commercio, dei bilanci, dei contratti in corso dell'azienda dalla quale dipende, quando espone ad altri l'organizzazione speciale di essa, i nomi e gl'indirizzi dei clienti, ecc. Tutti questi atti, anche se non si riscontrano in essi gli elementi del dolo o della colpa, sono mancanze che determinano la risoluzione in tronco del rapporto impiegatizio, senza indennità.

Altri divieti di concorrenza sono sanzionati nelle cosí dette *clausole di interdizione* per cui, per esempio, si acquista il diritto dell'esclusiva dello spaccio d'un prodotto in una regione; o si fa divieto al venditore, compensandolo con il pagamento dell'avviamento, di compiere degli atti, tali da distogliere la clientela all'acquirente di un negozio.

B) Concorrenza extracontrattuale.

La figura giuridica dell'illecita concorrenza assume speciale importanza per la varietà dei casi, quando l'illecità dipende dalla violazione d'una norma di diritto oggettivo, indipendentemente dall'esistenza d'un vincolo contrattuale. Fondamentale, a questo proposito, è l'art. 1151 del Codice civile per cui *ogni fatto dell'uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.*

Certamente bisogna andar cauti nel riscontrare gli elementi dell'i. c., perché, se è vero che questa escogita i piú sottili espedienti, è altrettanto vero che vi sono anche produttori o commercianti i quali vedono l'illecito in qualsiasi concorrenza e promuovono azioni avventate.

Un mezzo illecito di lotta nel campo della concorrenza economica è la *confusione* portata fra i propri prodotti o stabilimenti e quelli del concorrente. Rientrano in questo caso il copiare l'apparenza caratteristica della facciata e della disposizione dei locali di un fabbricato, il servirsi dello stesso viaggiatore per sostituirsi presso la clientela, il contraffare la forma e i colori dei prodotti, il copiare i dispositivi e i dettagli caratteristici degli impianti del concorrente. Cosí la Corte di Cassazione riscontrò gli estremi dell'i. c. nello spaccio d'un prodotto farmaceutico denominato *biogenol* perché determinava confusione rispetto alla denominazione di un altro prodotto *bioghenol;* e la Corte d'Appello di Milano considerò concorrenza sleale lo spaccio d'una bevanda *cedraluva* quando già in commercio ne esisteva un'altra con il marchio *cedruva.* Sono ancora perseguite come illecite tutte le manovre tendenti a sfruttare la notorietà e la reputazione da altri conquistata per il proprio prodotto. Cosí è vietato il riavvicinamento nominativo di due prodotti, quando esso abbia per iscopo e possa portare al risultato dello *sfruttamento del credito* con locuzioni suggestive come: *migliore di... identico di...* Costituisce, secondo la Cassazione, atto di concorrenza sleale l'indicare sui propri biglietti réclame il nome di altra ditta concorrente in modo da far apparire, contrariamente al vero, un rapporto di continuazione tra la propria azienda e quella della ditta stessa. E le esemplificazioni potrebbero continuare.

La legge, contro la concorrenza extracontrattuale, concede ai privati certe azioni per impedire al concorrente la prosecuzione di un comportamento lesivo di un diritto, e per obbligarlo al risarcimento del danno nel caso di colpa o di dolo.

DOTT. CARLO MARZORATI
dell'Istit. tecn. sup. di Tradate.

Abbiamo presentato la basilica latina-tipo, nell'articolo precedente, e abbiamo ricercato la sua cellula-madre, almeno per quanto riguarda l'iconografia fondamentale, nella casa romana, con il concorso di spunti monumentali derivabili dalla basilica pagana, in specie, e in genere dalla edilizia romana, usata per le opere piú grandiose di destinazione sacra e profana. Nulla però della grandiosità, della complessità, del fasto esteriore e della organicità strutturale passò dalle terme, dai teatri e anfiteatri, dai palazzi e dalle ville imperiali, dai ginnasi e dalle basiliche pagane nelle prime costruzioni sacre del cristianesimo.

Confrontate le basiliche costantiniane, che pure occupano il primo posto tra le chiese di Roma, con le terme, o con la basilica Massenziana del Foro e voi troverete un organismo assai piú semplice, direi quasi primitivo: semplificazione di pianta, semplificazione di struttura, con l'abolizione di volte a botte o a crociera, o a cupola, con l'abolizione o la riduzione di cornici all'interno e di paraste all'esterno.

* * *

Impoverite cosí queste prime chiese cristiane nell'ossatura architettonica, farebbero pensare che siano andate perdute nella distinzione di un cataclisma improvviso tutte le sapienti e geniali risorse dell'edilizia romana, la piú erudita e la piú pratica, la piú versatile e ricca delle architetture del mondo antico. È possibile? Se lo credessimo, basterebbero a farci ricredere i nomi dei promotori e le date di costruzione degli edifici piú giganteschi e piú audaci di Roma e delle colonie romane.



Roma. - Basilica di S. Lorenzo fuori le mura.

Il Presbiterio, ossia la parte della Basilica Costantiniana (quarto secolo).

(*Ed. Alinari*).

Basti dire che le terme di Caracalla furono cominciate nel 212 dopo Cristo: solo un secolo prima del decreto costantiniano, che lasciava liberi, anche sotto lo scettro dei Cesari, i culti venuti dall'oriente.

La basilica di Massenzio nel Foro romano, grandiosissimo documento nelle rovine, che ancora ne restano, della eccezionale potenza edile di Roma pagana, fu ultimata da Costantino stesso, il benemerito promotore delle piú monumentali basiliche cristiane.

Le quali nacquero, e in Roma e nelle colonie, quando l'efficienza costruttiva dei Romani era ancora nella sua pienezza, e restavano e si rinnovavano le piú significative insegne di tanta perizia architettonica dovunque l'impero aveva piantato i suoi labari vittoriosi.

Pure sembra che gli architetti cristiani sdegnino di attingere a questi codici di perfezione costruttiva le norme per le loro chiese. Si direbbe che Vitruvio non faccia testo per loro, e che sia stato spezzato di proposito il suo compasso, per amore di una libertà, che, in apparenza, li fa piú poveri e meno sapienti, ma in realtà li rinnova secondo lo spirito di una fede, la quale nelle intimità dello spirito e nella sincerità della verità colloca anzitutto i propri valori. Ne doveva derivare un cambiamento di rotta anche per il naviglio dell'arte religiosa, perché fosse degna ancella di un culto di tale natura.

Non sarebbe stato il caso invece di gareggiare con le terme e con le basiliche forensi, in congegni di masse e in prestanza di forme, perché, anche con la voce del simbolo sensibile, il tempio cristiano ribadisse il concetto della infinita grandezza del Cristo e del cristianesimo?

* * *

Ragionando cosí, la nascente arte cristiana avrebbe anticipato l'errore del rinascimento, il quale, né nelle intenzioni, e tanto meno nel fatto riuscí a mettere in valore lo spirito del cristianesimo, e a secondare gli sviluppi della sua formola estetica. Se l'arte cristiana seguiva in ordine di tempo quella di Atene e di Roma, non per questo poteva dirsi sua figlia: parentela alla quale non ci doveva te-

nere indubbiamente, perché, per fortuna, l'umanesimo era ancora molto lontano. Bisogna anzi ritenere che l'arte cristiana sia figlia di un rinnegamento naturale, spontaneo, in applicazione dei postulati della nuova fede, di quanto nell'ordine estetico aveva costituito per i pagani il paradiso dei sensi.

Anche la bellezza aveva bisogno di un lavacro di purificazione, doveva indossare la veste nuziale di una piú pura e piú semplice e piú umile eleganza, per prender parte al convito della liturgia cattolica.

Si *elabora* cosí il mirabile tessuto delle melodie, dette poi gregoriane, in ritmi composti, piani, pacati, fluenti dalla preghiera, dalla contemplazione, dalla contrizione, dalla esultanza dei testi, come un commento, che ne adegua tutto l'intimo valore, e lo comunica in un idioma tanto efficace, quanto disdegnoso di lenocinii rettorici.

Precisamente come l'arte letteraria liturgica, le cui altezze piú vertiginose sono voli del pensiero e della passione sacra. Le ali che sorreggono questa letteratura negli spazi altissimi della piú eccelsa poesia, non sono fioriture di belle frasi, non sono ricerche di piacevoli modi di dire. Sono invece la veste piú sincera del concetto, il quale piú per sé che per il ponte che lo collega al nostro spirito ci alletta e ci eleva.

Pensiamola, l'arte cristiana, come una via, che fa capo a una mèta. La mèta è il pensiero, la via è la forma. Perché sia via buona, deve fino dai primi passi congiungerci con la mèta, con la convinzione che camminiamo indubbiamente verso di essa, con il desiderio di essa, che si acuisce quanto piú ci si fa presente la mèta con il sussidio che la sua buona e bella praticabilità fornisce alla fatica del nostro avanzare.

Ma se la via è troppo bella, se è cosparsa di gemme, e assiepata di fiori incantevoli, e garrula di musiche e di canzoni nuove ad ogni passo, diventerà scuola di indugi e di tappe; invece di accelerare il viaggio, arresterà, farà perder la vista e l'amore della mèta.

L'arte cristiana non può essere cosí: tradirebbe il suo còmpito.

Durante le sacre funzioni l'organo della chiesa suona, quando tace la voce del celebrante e il canto del popolo. Meglio: quando en-

trambi pregano con la voce dello spirito. L'organo allora suona, appunto per pregare anch'esso con la voce dei suoi concenti. Voglio dire che deve aiutare clero e fedeli nel loro salire, con la conversazione intima al trono di Dio. Se la musica li fermasse lungo questa ascensione avvincendo a sé con i fascini delle sue bellezze l'attenzione dell'anima in preghiera, quella musica non sarebbe piú arte cristiana.

* * *

E cosí dite delle arti plastiche, che costruiscono e ornano gli altari dell'adorazione, e le case della meditazione e della preghiera. Si richiede anche per queste linee, per queste forme, per questi colori un equilibrio, una subordinazione, una misura di fronte al culto, per cui sono state create, una maniera che non ne faccia degli idoli nella dimora del vero Dio.

Si addice a queste arti una bellezza castigata, umile, devota, che non si usurpi il culto dei sensi e dello spirito di chi va in chiesa, a sottrarsi all'impero di ciò che sempre lo avvince e lo attrae, e a mettersi nell'atmosfera limpida, che gli lasci scorgere senza ostacoli il cielo.

Per questa sua alta missione tutta l'arte sacra vuol essere un conato, che tende non a materializzare il concetto nella forma, ma, contrariamente, a spiritualizzare la forma nel concetto. Sta tutto nella applicazione di questa formola estetica, la insuperabile suggestività ed efficacia di molte espressioni primitive dell'arte cristiana, tra le quali tengono il primo posto le basiliche.

* * *

Ricordiamo qualcuna delle principali basiliche cimiteriali.

Anzitutto: perché furono costruite?

Il nome «Martiria», con cui furono designate le località dove sorsero, cioè il terreno dei cemeteri, indica che furono edifici

destinati a ricordare il martirio dei gloriosi campioni della fede, caduti nella confessione del nome di Cristo. E questa loro destinazione le distingue dalle chiese titolari, erette per essere invece luoghi ordinari di culto o diremmo con parola moderna di « cura d'anima », ossia per essere chiese « parrocchiali ».

Il culto fervido dei martiri ha le piú sicure testificazioni nella liturgia che ha codificato, direi, le pie consuetudini con cui i fratelli dell'età eroica e di quella immediatamente susseguita erano soliti onorare e venerare il sepolcro dei confessori della fede. La storia delle catacombe, delle cripte ivi scavate, delle basiliche erettevi sopra, della consacrazione degli altari anche delle basiliche urbane con i ricordi e con le ossa dei martiri sta a provare la valutazione che la memoria di essi incontrò presso i cristiani.

Da questo culto, nell'ora in cui i cemeteri cominciarono a diventare mèta di pellegrinaggi non piú occulti, ma pubblici e solenni, l'antica costumanza etrusca-romana, che aveva eretto gli ipogei monumentali agli antenati, risorse, fatta santa dal cristianesimo, per erigere gli ipogei dei martiri: cripte, o camere sepolcrali da principio decorate con profusione di fregi e di simboli, poi monumentali costruzioni, dove la giovane arte cristiana si impegnò a profondere tutte le sue virtú nel costruire e nel decorare.

Precede indubbiamente, per l'importanza di colui che si voleva onorare, tutte le altre basiliche, e per l'antichità e per i suoi pregi di arte, la basilica di S. Pietro. Oggi stanno a ricordarla le opere di Bramante, di Michelangelo, di Maderno, di Bernini, gli architetti sommi, che hanno rinnovato il volto della primitiva basilica petriana, con il gigantesco mausoleo eretto al primo papa nell'età dell'oro (come si vuole definirla, in grazia di tanta bravura), dell'arte cristiana. Dico « cristiana », perché il rinascimento con tutte le sue fasi appartiene all'éra cristiana.

L'antica basilica di S. Pietro rimonta invece ai tempi del primo cristianesimo in Roma, probabilmente all'anno 67.

Quando san Pietro morí in croce nei giardini di Nerone, il suo prete Anacleto ne raccolse il corpo, deponendolo in un cimitero vicinissimo, lungo la via Cornelia. E quando, dopo la morte di

Lino nel 78, Anacleto fu eletto papa, al primitivo sarcofago di marmo, in cui aveva deposto le ossa del pontefice Pietro, aggiunse una piú vasta camera cimiteriale, perché fosse piú facile ai fedeli prostrarsi davanti al sepolcro glorioso.

Un prete Caio del III secolo fa menzione di questa primitiva cripta, e il libro dei papi ci assicura che anche i successori di san Pietro ebbero sepoltura nel luogo dove Anacleto aveva eletto di essere sepolto.

È qui l'embrione della grandiosa basilica, con la quale la devozione e il mecenatismo dell'imperatore Costantino renderà onore al primo vicario di Cristo, come il Maestro morto sulla croce. Fu detta la basilica «delle cento colonne», aveva cinque navate, un transetto, ed era preceduta da un grandioso pronao e quadriportico. Indubbiamente il munifico imperatore, che aveva eretto alla propria gloria militare il fastoso arco trionfale, per quanto già improntato dai sintomi della decadenza, e terminata l'imponente basilica massenziana, dovette far onore al proprio mecenatismo nel curare l'erezione della prima basilica monumentale cristiana. La storia ricorda dodici ricche colonne in marmo che, disposte davanti al bema, formavano la pergula, reggendo dodici statue in metallo prezioso, mandate da Costantinopoli. Di là pure nel 570 Giustino invierà una preziosa croce votiva in oro, che ancora si conserva, perché fosse appesa nella « Confessione ».

A testificare il fervore da cui erano ispirate queste apoteosi dei martiri, si ricorda la costosa, la faticosa sistemazione dei cemeteri, e dei terreni cemeteriali dove sorsero le basiliche dedicate ai martiri.

Per costruire la basilica petriana, in cui si voleva collocare naturalmente l'altare sopra il sarcofago di Pietro, si calcola che dovettero essere asportati circa un milione di metri cubi di materiale, per sgombrare l'area dove sorgeva il grande circo di Caligola che venne abbattuto, e il vertice dell'alto colle vaticano che fu spianato. Una lapide, ancora conservata nelle grotte vaticane, sta ad attestarci i lavori intrapresi da papa Damaso, per inalveare e arginare le acque che scorrevano su la collina vaticana, filtrando nel prezioso sepol-

creto, dove già tanti fedeli avevano ottenuto l'onore di essere deposti vicino al grande martire.

Monsignor Wilpert ha il merito di averci, dilucidando l'oscuro accenno contenuto nel « Libro dei papi », resa possibile la conoscenza perfetta della cripta di san Pietro, e delle opere che Costantino e papa Silvestro vi compirono.

Costantino avvolse il sarcofago di san Pietro con una rivestitura di bronzo, formante un blocco lungo m. 5, largo m. 3,75, alto m. 3, che il « Libro dei papi » dice: *est immobile.*

Questo grandioso rivestimento, che doveva pesare 30 tonnellate, era sormontato da una croce d'oro di 150 libbre di peso. Simbolo doppiamente prezioso per il suo significato e per la sua materia. Ed è non meno interessante l'iscrizione che portavano i bracci di questa croce. Eccola: « Costantino imperatore ed Elena imperatrice hanno circondato questa casa regale di una sala di magnificenza uguale ».

È interessante, perché l'iscrizione ci assicura che il culto per il principe degli apostoli, ivi martirizzato, aveva già anticipato le munificenze della basilica costantiniana, erigendo una sala che meritò da Costantino di essere definita « casa regale ».

* * *

L'altra colonna della chiesa, l'Apostolo delle genti, come ebbe accanto a Pietro il primo posto nel cuore dei Romani, era naturale dovesse essere venerato nel luogo del suo martirio coi segni della piú fervida e geniale ammirazione. È tesi ormai comunemente ammessa che san Paolo venne sepolto nella « proprietà di Lucina », nome che indubbiamente indicava un cemetero. A circa duecento metri dalla basilica di S. Paolo, sulla via di Ostia, furono scoperti gli avanzi di un cemetero pagano, che trovasi al medesimo livello della tomba di san Paolo.

E altre tracce di cemetero furono pure scoperte durante i lavori fatti sulla via Ostiense recentemente. Qui le salme non erano state

inumate nei soliti loculi, scavati nelle pareti degli ambulacri, ma invece in fosse e in camere in muratura. Si ritiene appunto che Costantino abbia trovato il corpo di san Paolo in un sarcofago di marmo, come si era fatto per san Pietro, collocato in una camera funeraria coperta a volta, la quale naturalmente per la stessa analogia col sepolcreto di san Pietro, doveva essere un piccolo santuario per il culto del santo. Al quale diede incremento la nuova basilica che ancora, per iniziativa di Costantino e di papa Silvestro, vi venne eretta in misure assai minori dell'attuale, perché pare che la basilichetta costantiniana fosse compresa nello spazio che sta fra l'odierno arco trionfale e l'abside.

* * *

Non molto tempo, dopo la devozione per san Paolo attirava tale folla di pellegrini al suo sepolcro, che si rese necessario l'ampliamento del sacello costantiniano. Opera questa che trovò il suo piú fervido e geniale promotore in quel grande ammiratore e glorificatore di Paolo di Tarso che fu papa Siricio, pontefice dal 384 al 396.

La grandiosa nuova basilica a cinque navi con ottanta colonne, prese allora il nome di « Basilica dei tre imperatori », perché la sua erezione avvenne sotto gli auspici di Valentiniano II, di Teodosio e di Onorio. La memoria del loro magnifico contributo è celebrata su l'arco di trionfo di papa Leone (440-446).

È noto come un incendio nel 1823 devastava in una sola notte, dal 15 al 16 luglio, il prezioso sepolcreto dell'Apostolo delle genti, dove si erano lungo i secoli accumulate le piú ricche testificazioni della pietà e dell'arte. Alla rovina immane non furono superstiti che scarse reliquie della passata grandezza, e rimasero illesi solo l'arco grandioso di trionfo coi suoi mirabili musaici, ed alcune delle colonne del tempo di papa Siricio. Sicché per ridarci l'idea della meravigliosa chiesa primitiva occorse l'opera di Leone XII, di Gregorio XVI, di Pio IX, che nel 1854 consacrò la nuova basilica rifatta con la sontuosità che a tutti è nota, presso a poco nelle misure della pianta primitiva.

* * *

I recentissimi scavi iniziati da mons. De Waal nel 1915 e non ancora ultimati nella località del cemetero di S. Sebastiano su la via Appia, hanno fornito la chiave per spiegare il nome: « La memoria degli apostoli » che la tradizione aveva legato alle catacombe stesse di S. Sebastiano.

Venne qui in luce una vasta aula sotterranea, le cui pareti sono letteralmente coperte di preghiere e invocazioni e acclamazioni a san Pietro e a san Paolo.

Perché questa commovente esplosione di pietà verso i grandi fondatori della Chiesa di Roma in questo locale?

Una risposta parve venire dagli scavi stessi; i quali continuando le loro preziose rivelazioni fornirono gli elementi per precisare che verso il 350 era qui stata elevata una basilica a tre navate con la trasformazione di monumenti preesistenti. L'abside di questa basilica apparve impostata sopra un'ampia sala, riccamente decorata, che venne in luce nel 1929. Esisteva qui dunque una basilica dedicata alla « memoria » di Pietro e di Paolo. Ma come conciliare questo fatto constatato, con la non meno dimostrata realtà che Pietro era stato sepolto sul colle vaticano e san Paolo sulla via di Ostia?

* * *

Furono dunque qui depositate le preziose ossa? Lo confermano, oltre le invocazioni umilmente grafite dai devoti antichi, anche la celebre epigrafe di Damaso, che nel IV secolo decorò questo luogo e vi appose la lapide che dice: « Sappiate che qui hanno riposato una volta dei santi. Domanderete quali. Erano Pietro e Paolo. L'oriente ci ha mandato questi apostoli del Signore, lo riconosciamo volontieri. Hanno versato il loro sangue per Cristo, lo hanno seguito fino alle stelle, e sono entrati nelle alte regioni dei Beati. Ma, in seguito al loro martirio, Roma può realmente chiamarli suoi concittadini. Questo, Damaso voleva annunciarvi, il sorgere di nuove stelle levate al vostro onore ».

* * *

Quando dunque, qui riposarono le salme di san Pietro e di san Paolo? Vi fu chi pensò di dare credito a una leggenda che accennava a un trasporto temporaneo dei corpi santi, che sarebbe avvenuto nel 258, fatto che pareva confermato dal calendario Filocaliano dove con la data 258 si nomina « La memoria degli apostoli ». Ma sappiamo che prima del VII secolo le ossa dei martiri non furono toccate. E come poteva aver avuto luogo il trasporto di Pietro e di Paolo a S. Sebastiano dalle loro tombe, proprio quando nel 258 l'imperatore Valeriano aveva proibito ai cristiani l'accesso ai cemeteri?

È proprio questa proibizione che induce a credere che i devoti, non potendo piú recarsi a venerare le tombe reali di Pietro e di Paolo, supplissero col pellegrinare alla via Appia, dove i grandi santi erano ricordati da una speciale memoria. Wilpert crede quindi che si debba spiegare il fatto con un'altra supposizione, che sembra la piú naturale, e che incontrò quindi piú largo credito tra gli studiosi di antichità cristiane.

Il prete Anacleto deve aver chiesto al prefetto della città di Roma, dopo il martirio dei due santi, il permesso di custodire provvisoriamente le loro membra in urne, fin che fossero approntate le loro definitive sepolture. Wilpert è in grado di citare a conferma del fatto un documento, che comprova come in quei tempi il magistrato urbano consentiva di conservare temporaneamente in qualche luogo le salme.

Cosí sarebbe avvenuto che le salme di Pietro e di Paolo, per circa un anno e mezzo, fino cioè al 69, avrebbero sostato sulla via Appia, nel posto nominato « ad catacumbas », donde sarebbero stati trasportati nei sepolcreti definitivi col cessare della persecuzione, quando salí al trono Vespasiano.

Wilpert trova la conferma della sua tesi nei frammenti di parecchi sepolcri rinvenuti in tale regione, su cui la figura e gli episodi della vita di Pietro appaiono scolpiti frequentemente. Il fatto l'indusse a pensare che questa località sia da considerarsi intima-

mente legata alla persona di Pietro, e che quivi dovesse sorgere la sua casa.

Diventa cosí naturale che proprio nel suo domicilio venisse ospitata la benedetta salma con quella di Paolo, e che nel 258 vi si raccogliessero i cristiani, data la proibizione già citata di entrare nei cemeteri.

Si spiega ancora come fin dal 350 ivi si pensasse a costruire la grandiosa basilica, che papa Damaso considerò degna di particolare culto.

Nella basilica degli Apostoli, che ora ha preso il nome di S. Sebastiano, a sinistra dell'ingresso, a un livello piú basso, resta ancora una cripta a cui dava accesso una scala della quale restano ancora delle tracce.

Fu qui deposto san Sebastiano, martirizzato sotto Diocleziano, e che la leggenda dice essere stato sepolto accanto alle « vestigia degli apostoli ». La basilica eretta nel 339 a gloria del santo ne lasciò intatta la tomba e mise il sepolcro primitivo in comunicazione con la chiesa.

* * *

Quali altre basiliche cimiteriali dovrei ricordare, dopo queste piú insigni? Il loro numero e il loro interesse è tale che richiederebbero ben altro trattato per parlarne degnamente.

Ricordiamo S. Lorenzo, le cui spoglie vennero deposte in un ipogeo di proprietà della matrona Ciriana. Quivi Costantino fece sorgere una basilica sopra terra, e papa Pelagio eresse una grande basilica a tre navate di carattere frammentario. Ma l'attuale è il risultato di un ampliamento e di un rimaneggiamento di papa Onorio III che fece demolire l'abside di Pelagio rispettandone però l'arco trionfale.

L'elenco delle basiliche costantiniane, secondo la biografia di papa Silvestro del « Liber Pontificalis », dovrebbe comprendere anche S. Agnese, la celebre martire del III secolo

Sorgeva su la via Nomentana, e nel 1901 dagli scavi praticati

si ebbe la certezza della preesistenza di un abside che sorgeva fuori dell'abside attuale.

Probabilmente appartiene alla basilica costantiniana, la quale da papa Simmaco nel V secolo, poi da papa Onorio I nel secolo VI venne restaurata e ridotta a un di presso alla forma attuale.

L'abside porta ancora il mosaico di Onorio I che vi figura con Simmaco a fianco della martire.

Una scultura del secolo IV rappresenta una fanciulla orante vestita di lunga tunica a larghe maniche e di una dalmatica. Porta vicino alla testa la epigrafe « Sca Agnes ». Forse era la lastra anteriore (*antepedium*) dell'altare antico.

Sul sepolcro dei martiri Nereo ed Achilleo su la via Ardeatina sorse pure una basilica che fa parte del cimitero di Domitilla.

De Rossi la scoprí nel 1874. È a tre navi e vi fu eretta da Giovanni I nel VI secolo, su l'area di una basilica primitiva che intorno al 390 era stata costruita da papa Siricio. Il predecessore suo, papa Damaso, aveva dettato per la tomba dei due martiri questa epigrafe: « Furono primieramente due soldati che militarono al comando del tiranno, per paura compiendo un ufficio barbaro.

» O fede mirabile delle cose divine! Essi, d'incanto, deposero la ferocia, si convertirono e disertarono gli empi attendamenti del tiranno.

» Gettarono gli scudi, le insegne, le frecce insanguinate. Confessarono Cristo e riportarono il trionfo del martirio. Voi dovete credere, su la testimonianza di Damaso, quanto sia potente la gloria di Cristo ».

DON MARIO TANTARDINI
della Scuola Beato Angelico.



Io F. D. Roosevelt, presidente degli Stati Uniti d'America, scelgo con questo, giovedì 29 di novembre, qual giorno di ringraziamento per il popolo della nazione.

Scegliere ogni anno un giorno nell'autunno per ringraziare Dio dei favori della vita è un rito savio e riverente, da molto tempo in uso presso la nostra nazione.

È giusto pertanto che di nuovo si osservi questo rito. Durante l'anno scorso, ci venne concesso coraggio e fortezza per affrontare i problemi assillanti della nostra vita nazionale.

Il nostro sentimento di giustizia sociale si è meglio affermato in noi. Ci vennero concessi lumi per provvedere al benessere e alla felicità del prossimo, e con spirito di aiuto mutuo abbiamo cooperato a tradurre in atto questo ideale.

Abbiamo con maggior slancio rivolti i nostri cuori e le nostre menti alle cose spirituali. Possiamo in realtà esclamare: « Che giova ad una nazione conquistare tutto il mondo se perde la sua anima? ».

Con gratitudine nei nostri cuori per quanto si è già compiuto, noi possiamo, con l'aiuto di Dio, dedicarci con maggior lena al benessere della umanità.

In fede di ciò io ho qui apposto la mia firma ed affisso il sigillo degli Stati Uniti.

Firmato nella città di Washington, il giorno 15 novembre nell'anno del Signore 1934, e della indipendenza degli Stati Uniti di America l'anno 159°. — FRANKLIN D. ROOSEVELT.

Rivista della stampa

Padre Rodolfo Plus, S. I., *Battesimo e Cresima*, trad. P. C. Testore, S. I., Casa Editrice Marietti, Torino, L. 5.

Il dottor padre Gemito, che tanto merito si è acquisito nella letteratura cattolica, ha dato alle stampe un nuovo e bellissimo volumetto, per i tipi della Casa Marietti — *Battesimo e Cresima* — tradotto in pura lingua italiana dal P. Celestino Testore. Apre questo nuovo lavoro del Plus una collana su i «Sacramenti», che deve servire a illustrare i sacramenti fondamentali della nostra religione. Cosa veramente utile, perché, dice l'A. nella prefazione, *siamo convinti che soltanto il soprannaturale può dare ai nostri giorni non solo la salvezza, ma anzi la potenza conquistatrice, il valore durevole e profondo.*

E chi legge attentamente il bel volumetto, rimane veramente conquiso dallo spirito che vi aleggia, e sente nel profondo del cuore come, attraverso i sacramenti, l'uomo si elevi a un'altezza soprannaturale. Viene a comprendere veramente il *dono di Dio* e sente la suprema dignità dell'essere cristiano.

Ai giovani ancor freschi di questo sacramento, quindi piú conquisi sulla bellezza del *dono*, la lettura farà ancor piú bene, perché li fortificherà nella fede e li guiderà nella santità.

La semplicità poi dell'opera rende ancora piú simpatica la lettura, mentre per coloro che intendono studiare a fondo i problemi enunciati il Plus pone in fine le opportune citazioni.

a. c.

R. P. Villard, *Ritiro per Prima Comunione*, per uso dei parroci di campagna, dei missionari e dei catechisti. In-8, pag. 270, Marietti, 1934, lire 3.

È sempre difficile predicare ai fanciulli, perciò il padre Villard, missionario di N. S. della Salette, offre questo libro in cui si presentano ai fanciulli gli esercizi di sant'Ignazio. Ci sono tante cose veramente buone e ben esposte; soprattutto sono ben presentate e confutate tante tentazioni contro la confessione che turbano l'animo dei giovinetti. Ci sia permessa però qualche osservazione. Leggendo il libro ci è sembrato impossibile che l'A. intendesse parlare a bambini di circa 8 anni. Ci siamo poi accorti che il libro risale al 1900 quando la prima comunione era fatta intorno ai 10-12 anni. Il libro resta però utile per parlare a fanciulli. Ci sono però modi di dire, ragionamenti incomprensibili a fanciulli, e certe descrizioni dell'inferno che non vorremmo proprio che si portassero almeno ai piccoli.

Però il libriccino resta utile guida a quanti hanno il difficile e nobilissimo còmpito di predicare ai fanciulli.

s. e. m.

P. A. ARRIGHINI, *L'educazione dei sentimenti*, ad uso dei confessori, educatori, ecc., Marietti, 1934, in-8, pag. 236, lire 12.

L'A. aggiunge un nuovo libro, nel campo educativo, a quelli già pubblicati, sulla *memoria*, le *passioni*, le *emozioni*, editi dalla stessa Casa.

In una parte generale studia la natura del sentimento, e ne dà una sua classificazione che guidi nel labirinto di certe lunghe enumerazioni: studia poi lo sviluppo, la trasformazione, la patologia, l'educazione dei sentimenti in genere.

Nella parte speciale esamina i sentimenti sociali e morali, religiosi, estetici, intellettuali.

L'A. dice tante cose interessanti, specialmente per chi deve educare; chi vive con la gioventú sa quanto interesse essa porti a certe analisi d'animo nelle quali ciascun giovane riesce a ritrovare se stesso. A questo gioverà il libro dell'Arrighini.

Però siccome l'opera può andare nelle mani di chi non ha larga coltura filosofica, ci pare che sarebbe stato meglio distinguere bene e confutare tante concezioni positiviste dei sentimenti, del loro sviluppo, della loro funzione. Soprattutto a riguardo del sentimento morale, sessuale, religioso, era il caso di mettere in piú chiara luce la dottrina cattolica di fronte a quella positivista; temiamo che se una persona si limitasse a questo solo libro non avrebbe un'esatta conoscenza di una questione cosí intricata e importante.

Servirà però a richiamare gl'insegnanti di religione a quello studio psicologico dei loro alunni, che è condizione necessaria per un pieno successo.

s. e. m.

Sac. L. ALLEVI, *Religione e religioni*. Introduzione allo studio delle religioni, Brescia, « La Scuola », 1934, in-16, pag. VI-168, lire 6.

È una piccola operetta di volgarizzazione e d'iniziazione allo studio, oggi tanto in voga, delle religioni.

L'A. studia il fenomeno religioso, il sentimento religioso, il concetto di religione e l'origine delle religioni. Dà poi una classifica delle religioni per studiarne i principali caratteri. Egli le divide nei seguenti gruppi: religioni inferiori, politeismo antropomorfico, religioni metafisiche dell'India, riforme dottrinali, religioni a principio morale e sociale.

Riguardo all'origine della religione dal punto di vista psicologico sostiene il motivo razionale e non solo emotivo; dal punto di vista storico ancora una volta riafferma la precedenza del monoteismo sul politeismo.

Dopo d'aver confutato le dottrine del materialismo storico, l'A. espone il valore della conoscenza religiosa, che è oggettiva e non solo simbolica, e studia i rapporti fra religione e morale, religione e arte.

In una lunga appendice sono riportati molti testi religiosi che esprimono la caratteristica delle varie religioni e ne rivelano la chiara inferiorità di fronte al cristianesimo.

Il libro potrà essere dato in mano agli studenti di liceo che s'interessassero di questi problemi e vi trovassero obiezioni contro la fede. Perciò lo suggeriamo volontieri ai catechisti che vi potranno trovare pronte e chiare risposte ed una guida sicura a piú forti studi. *s. e. m.*

IGINO BALDUCCI, *Fiori di roccia*, « La Prora », Milano, 1934, pag. 183, lire 10.

Fra tanti libri di poesie che ogni giorno vengono alla luce, ve ne sono di veramente degni d'essere aperti e gustati. Fra questi crediamo che possono stare questi « fiori di roccia ». Un sentimento sincero, un contatto profondo con la vita ne rendono gradita la lettura.

Dal punto di vista religioso, vi si trovano belle pagine che potranno essere lette con utilità e diletto in classe.

Anche dove il soggetto non è direttamente religioso, affiora spesso il pensiero di Dio; talora il dolore sembra che pieghi e spenga la fede e strappi al poeta accenti di sfiducia, ma poi la fiammella si riprende e la luce ritorna.

Batti, Signore, batti. L'anima sarà umile e bianca
come il bulbo del campo tagliato dal coltro a metà.

Si leggano: *L'antico spasimo*, *La messa*, *Il Figlio dell'uomo*, *Tota pulchra*, *Corpus Domini*.

Crediamo di poter dire che il titolo s'addice al libro e che il lettore vi potrà cogliere davvero qualche fiore.

s. e. m.

Y. D'ISNÉ, *San Giuseppe nel Vangelo*, 31 letture per il mese di san Giuseppe. In-8, pag. 134, Marietti, 1934, lire 3.

È un secolare che scrive, eppure nel piccolo libro scorre una vena di pietà così schietta, fresca, illuminata che veramente lo fanno raccomandare. Anche sacerdoti e religiosi se ne possono servire per utile meditazione. A tanti pregi si unisce anche quello della sobrietà, densa di pensiero.

s. e. m.

ANTONIO DE VITI DE MARCO, *La funzione della Banca*, 1934, Giulio Einaudi, editore, Torino.

Vi sono giovani che si avviano alla carriera bancaria; a loro ed agli altri sarà utile conoscere almeno sommariamente ciò che la dottrina ha stabilito e costrutto a tale riguardo. La monografia chiara di quel valente economista che è Antonio De Viti De Marco serve benissimo. Essa ci fa passare rapida l'evoluzione attraverso cui la banca è passata per giungere alla sua configurazione odierna, rivendica la teoria classica contro certo modernismo fuori di posto. Oggi si ha la banca autonoma che negozia il proprio credito; l'autore ricorda che il rapporto tra scorta monetaria e concessione di credito è una regola empirica variabile; si occupa della emissione dei biglietti e viene ai corollari, come i seguenti: il principio della banca come organo dei pagamenti è criterio di caratterizzazione e di distinzione; la banca finanzia determinate industrie e non è legata alla sorte di determinate industrie.

Queste pagine, che i giovani faranno bene a percorrere per rinfrescare certi princípi, sono una introduzione allo studio dei problemi monetari e bancari, oggi così importanti.

A. Cantono.

MARCO FANNO, *I trasferimenti anormali dei capitali e le crisi*, Giulio Einaudi, editore, Torino.

I problemi che riguardano i trasferimenti oggi cosí facili e frequenti di capitali interessano tutti; i giovani non devono ignorarli. Marco Fanno che è un economista valente facilita la loro comprensione.

I trasferimenti di capitali possono essere normali od anormali. I primi si hanno quando esista una differenza tra i tassi netti dell'interesse corrente in due o piú paesi. I secondi invece sono quei trasferimenti che non derivano da differenze tra i tassi dell'interesse dei diversi paesi, ma da altre cause e condizioni, come il pagamento di un'indennità di guerra.

Il Fanno si occupa di questi vari trasferimenti e ne osserva le ripercussioni; tratta del congelamento dei debiti esteri e delle crisi. Cosí la dottrina economica illustra molti dei fatti economici e monetari di cui si fa e si è spettatori, fatti dei quali spesso si sente parlare e che i giovani devono cercare di conoscere ed apprezzare. Il libro è un'ottima guida.

A. Cantono.

Con il permesso dell'autorità ecclesiastica
Sac. dott. ANTONIO COJAZZI, condirettore responsabile
TORINO, 1935-XIII — Tipografia della Società Editrice Internazionale

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
TORINO - MILANO - GENOVA - PARMA - ROMA - CATANIA

RODOLFO RAGNINI

L'INFERNO

NOTIZIE UTILI A TUTTI

VOLUME DI PAGINE 236
Lire 7,50

SOMMARIO. — Qui si vede che trattare dell'inferno è cosa utile a tutti. - Qui si vede che la nostra vita ha due fasi. - Che cosa ci insegna circa l'inferno la nostra intelligenza quando ragioni con le sole sue forze. - Che cosa pensavano i sapienti antichi intorno ai nostri ultimi destini. - Qui si dimostra essere per noi necessario che molte verità ci vengano rivelate. - Che cosa ci insegna la scienza rivelata intorno all'inferno. - Fantasie medioevali intorno alla durata delle pene dell'inferno. - Se si debba parlare propriamente di fuoco. - Alcuni fatti storici che ci svelano una parte della realtà. - Qui si dimostra che non solo il demonio realmente esiste, ma che talora gli è permesso uscire dall'inferno e esercitare l'opera sua nel nostro mondo e persino entro qualche essere umano. - Che cosa significa la pena del danno. - Ricordi, rimorsi ed altre pene dei dannati. - Che cosa avverrà dei dannati dopo il giudizio finale? - Si ricerca dove potrebb'essere collocato l'inferno. - Si dimostra che la bontà divina non può contrastare coi supplizi eterni dei dannati. - Si deducono conseguenze pratiche. - Motivi di conforto e di speranza.

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE
TORINO - MILANO - GENOVA - PARMA - ROMA - CATANIA

GIUSEPPE DE LIBERO

SATANA

L'ESSERE · L'AZIONE · IL DOMINIO

VOLUME DI PAGINE 600

L. 20.

Giuseppe De Libero ha trattato il difficile argomento senza nulla trascurare di ciò che è indagine scientifica, informazione storica, rapporti lontani e vicini tra la figura del demonio e la vita degli uomini.

Ne è uscito un libro esauriente, dotto e dilettevole insieme; un libro illuminato dalle più felici intuizioni; una polemica viva e ardente tra un'anima ricca di Vangelo e il tenebroso spirito del male.

Tutto il libro è un'acuta indagine dei mali del mondo, visti come opera di Satana. L'autore vi dimostra una cultura fatta sulle opere più solenni antiche e moderne. Nè mai abbandona il suo soggetto con divagazioni oziose ma rattiene la propria esposizione nei limiti di una dimostrazione sempre incalzante e precisa.